Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 120° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 31 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **917**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra De Asmundis Paola con testamento olografo 16 agosto 1970, pubblicato a rogito dott. Mario Maestrelli, notaio in Desenzano del Garda (Brescia) in data 4 gennaio 1971, n. 6688 di repertorio e n. 3354 di raccolta, registrato a Lonato (Brescia) l'8 gennaio 1971, al n. 26, vol. 86, consistente in titoli di Stato per un valore nominale di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 209

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. **20**.

Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché di prevedere un termine più ampio per consentire ai datori di lavoro di adempiere, con completezza ed esattezza, agli obblighi contributivi loro imposti dalle disposizioni vigenti in materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese che, costituitesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonché alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.

Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti.

Art. 2.

Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

Art. 3.

Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI — PRODI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 9

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. **21**.

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1976 al 29 luglio 1978, in considerazione di urgenti ragioni di ordine sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1976 al 29 luglio 1978 non può avvenire prima del 1° maggio 1979.

La data di esecuzione è fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 entro il 31 ottobre 1979;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 30 giugno 1980.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonché per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1976 continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395. Tuttavia, per i provvedimenti previsti al n. 1) del comma precedente, se la morosità è sanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli **1, 2 e 4.**

Art. 3.

La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'art. 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara sotto la propria responsabilità di avere la necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della cessazione del rapporto.

Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 4.

Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 6

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. **22.**

Modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che, al fine di evitare squilibri nel commercio delle carni in genere, occorre modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di suini vivi, nonché delle carni e delle parti commestibili dei suini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare il provvedimento nelle forme del decreto-legge, allo scopo di evitare che si verifichino speculazioni e distorsioni nel mercato delle carni suine;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella *A*, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del sei per cento dall'art. 16 del decreto medesimo è elevata al nove per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili degli animali della specie suina e degli altri prodotti di origine suina indicati nella tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — MARCORA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 7

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. **23.**

Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, allo scopo di conseguire una più incisiva operatività della medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 69, primo alinea, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

« Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il punto 4) è sostituito dal seguente:

« 4) per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 15 miliardi la misura del contributo in conto capitale è pari al 20 per cento riferito all'intero ammontare delle spese ammissibili ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 69 del richiamato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:

« In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 63 del menzionato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. è sostituito, per domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

« Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del presente testo unico le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere, accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Il limite dei 15 miliardi di cui al secondo comma del citato art. 63 è elevato a 30 miliardi ».

Art. 5.

La disposizione contenuta nell'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalità sino al 31 dicembre 1981.

Art. 6.

All'art. 60 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonchè per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie, previste da tale legge, sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'art. 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto »;

b) il terzo comma è soppresso;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al comma decimo dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorchè i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte di essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico ».

Art. 7.

Il decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« Le imprese, il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti comprendenti i progetti di nuovi impianti e di ampliamento, nonchè i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui si presume l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonchè delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 ».

Art. 8.

Dopo il settimo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono inseriti i seguenti:

« Ai membri del comitato tecnico sarà corrisposto un compenso mensile *pro capite* non superiore a lire 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'art. 16.

Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'art. 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'art. 16 ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 ».

Art. 10.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 4, nonchè dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Art. 11.

Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che hanno ottenuto il finanziamento agevolato ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, o della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e non ammissibili ai benefici di cui al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 272, può essere concesso il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

« La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 1.500 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ».

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — PRODI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1979, n. 24.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765, concernente delega legislativa per l'adeguamento della disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto alle direttive del Consiglio delle Comunità europee;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche al fine di modificare la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per adeguarla, in conformità al disposto dell'art. 1 della legge

13 novembre 1978, n. 765, alle direttive emanate ed alle decisioni e raccomandazioni adottate dai competenti organi delle Comunità europee;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 1 - *Operazioni imponibili.* — E' sostituito dal seguente:

« L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate ».

Art. 2 - *Cessioni di beni.* — E' sostituito dal seguente:

« Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa;

5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione degli immobili e degli altri beni iscritti in pubblici registri, acquistati anteriormente al 1° gennaio 1973;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonchè le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera *a*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;

g) le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;

h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19 ».

Art. 3 - *Prestazioni di servizi.* — E' sostituito dal seguente:

« Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera *a*), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative a proprietà indivisa a norma del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo ».

Art. 4 - *Esercizio di imprese.* — E' sostituito dal seguente:

« Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorchè esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: *a*) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; *b*) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; *c*) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; *d*) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; *e*) trasporto e deposito di merci; *f*) trasporto di persone; *g*) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; *h*) servizi portuali e aeroportuali; *i*) pubblicità commerciale; *l*) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio del lotto e delle lotterie nazionali nonchè dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 764; la gestione, da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate, da parte dei relativi consorzi, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali ».

Art. 5 - *Esercizio di arti e professioni.* — E' sostituito dal seguente:

« Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo ».

Art. 6 - *Effettuazione delle operazioni.* — E' sostituito dal seguente:

« Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78) della seconda parte dell'allegata tabella *A* effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lettera *a*) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri di assistenza e di beneficenza e agli enti pubblici di previdenza ».

Art. 7 - *Territorialità dell'imposta.* — E' sostituito dal seguente:

« Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranità, fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che vi hanno l'oggetto principale della propria attività, o, in mancanza, la residenza, a meno che siano rese tramite proprie stabili organizzazioni all'estero, nonchè quando sono rese da altri soggetti tramite stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato ancorchè rese da soggetti che non vi hanno l'oggetto principale dell'attività, la residenza o una stabile organizzazione:

a) le prestazioni di servizi relative ad immobili esistenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immmobiliari;

b) le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, comprese le perizie e le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, ricreativi e simili, eseguite nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni dei servizi indicati al n. 5) del successivo art. 9 eseguite nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, utilizzati nel territorio dello Stato;

f) le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili e le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, rese a contribuenti che hanno nel territorio dello Stato l'oggetto principale dell'attività o una stabile organizzazione destinataria della prestazione o, in mancanza, la residenza.

Le prestazioni di cui alla lettera *f*), se rese dai soggetti indicati nel terzo comma, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti residenti fuori della Comunità economica europea, a meno che siano utilizzate nel territorio dello Stato nè quando sono rese a soggetti tenuti alla relativa imposta in altri Stati membri della Comunità.

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-*bis* e 9 ».

Art. 8 - *Cessioni all'esportazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi commissionari, anche se prima dell'esportazione i beni siano sottoposti per conto del cessionario non residente, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale o, nel caso in cui avvenga tramite servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonchè le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione e simili rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata a tali processi.

Le operazioni indicate alla lettera *c*) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta del cessionario o committente e sotto la sua responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui fatte, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente. I soggetti che nell'anno solare precedente non hanno effettuato esportazioni possono acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei precedenti mesi dell'anno in corso, che in tal caso non concorrono a formare l'ammontare di riferimento per l'anno successivo; l'ammontare dei corrispettivi stessi e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta devono essere annotati nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito dall'art. 27 per le liquidazioni periodiche mensili. I soggetti che si avvalgono o intendono avvalersi della facoltà di acquistare i beni e i servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione ».

Art. 8-*bis* - *Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Sono assimilate alle cessioni all'esportazione:

a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo.

Per gli acquisti e le importazioni di beni e le prestazioni di servizi inerenti all'attività propria dei soggetti che effettuano le operazioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 8 ».

Art. 9 - *Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.* — E' sostituito dal seguente:

« Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione o in transito nonchè quelli relativi a beni in importazione temporanea o dichiarati in dogana franco destino;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni di cui al n. 2);

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonchè quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3);

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonchè su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;

11) il transito nei trafori internazionali;

12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del primo comma, lettera *c*) e del secondo comma dell'art. 8 ».

Art. 10 - *Operazioni esenti dall'imposta.* — E' sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'imposta:

1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonchè la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici diversi da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 e quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonchè le prestazioni relative alle operazioni di sorte locali autorizzate;

7) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri precedenti;

8) le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie;

9) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;

10) le cessioni di giornali quotidiani e le operazioni indicate nell'art. 3, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;

13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri. Si considerano pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;

16) le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;

17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiutti solidi urbani;

18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonchè da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchè le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-cihrurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci;

26) le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri ».

Art. 13 - *Base imponibile.* — E' sostituito dal seguente:

« La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i rispettivi dovuti da altri soggetti.

Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 2, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;

d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

Per le cessioni dei beni indicati alla lettera *c*) del secondo comma dell'art. 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa ».

Art. 15 - *Esclusioni dal computo della base imponibile.* — E' sostituito dal seguente:

« Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto ».

Art. 16 - *Aliquote dell'imposta.* — E' sostituito dal seguente:

« L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del quattordici per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella *A*, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al trentacinque per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella *B*.

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria ».

Art. 17 - *Soggetti passivi.* — E' sostituito dal seguente:

« L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente decreto relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero ».

Art. 19 - *Detrazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23), 24), 25) e 26) dell'allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, è ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare. Tale limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi o imbarcazioni è ammessa in detrazione se e nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei detti veicoli e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno, tranne quelle indicate ai numeri 9), 10) e 11) dell'art. 10, e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondato all'unità inferiore. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Per il calcolo della percentuale di riduzione non si tiene conto nemmeno nel volume d'affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 8) dell'art. 10 ».

Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

« Art. 19-*bis* - *Rettifica della detrazione.* — La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art. 2425, n. 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, è soggetta a

rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.

In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica è operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio.

Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non è inferiore al venticinque per cento ».

Dopo l'art. 19-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 19-*ter* - *Detrazione per gli enti non commerciali.* — Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per gli enti pubblici territoriali la regolare tenuta della contabilità stessa è attestata dagli organi di controllo ».

Art. 20 - *Volume d'affari.* — E' sostituito dal seguente:

« Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3), del codice civile, né le cessioni di cui al n. 9) dell'art. 10.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27 ».

Art. 21 - *Fatturazione delle operazioni.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 e per quelle esenti di cui all'art. 10. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo ».

Art. 22 - *Commercio al minuto e attività assimilate.* — E' sostituito dal seguente:

« L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le cessioni di giornali quotidiani e per le altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 8), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano.

La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla ».

Art. 23 - *Registrazione delle fatture.* — E' sostituito dal seguente:

« Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata ».

Art. 24 - *Registrazione dei corrispettivi.* — E' sostituito dal seguente:

« I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze ».

Art. 25 - *Registrazione degli acquisti.* — E' sostituito dal seguente:

« Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo ».

Art. 26 - *Variazioni dell'imponibile o dell'imposta.* — E' sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e al secondo comma dell'art. 33 può essere fatta, entro sessanta giorni dalla data in cui sono stati rilevati e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Nello stesso termine e con le stesse modalità possono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25 ».

Art. 27 - *Liquidazioni e versamenti mensili.* — E' sostituito dal seguente:

« Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.

Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 12,25 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria e al 5,65 o al 25,90 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del trentacinque per cento.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale ».

Art. 28 - *Dichiarazione annuale.* — E' sostituito dal seguente:

« Entro il giorno 5 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;

2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente;

3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-*bis*;

4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;

5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative attestazioni.

Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, può includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili ».

Art. 29 - *Allegati alla dichiarazione annuale.* — E' sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti, dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale e la residenza, nonché la ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili e l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.

Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate al n. 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 e di quelle relative ai servizi di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggi e turismo.

Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale e la residenza, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato servizi, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fatture ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti ».

Art. 30 - *Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza.* — E' sostituito dal seguente:

« La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa.

I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria della impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10, ovvero operazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 e alla lettera *g*) dell'art. 3 ».

Art. 31 - *Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti.* — E' sostituito dal seguente:

« Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, per gli esercenti la pesca marittima, nonché per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a sei milioni di lire, la detrazione di cui all'art. 19, sempreché tale limite non sia superato, è forfettizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; esercenti la pesca marittima 50%

b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti 70%

c) intermediari e rappresentanti di commercio 25%

d) esercenti arti e professioni 20%

Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto:

1) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24, ma non è consentita l'emissione della fattura;

2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi diminuiti della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art. 27;

3) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 25;

4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'art. 39;

5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'art. 33 è provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni è superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, è ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo comma del presente articolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art. 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonché dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente.

L'aliquota media di cui al comma precedente è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media.

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ».

Art. 34 - *Regime speciale per i produttori agricoli.* — E' sostituito dal seguente:

« Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella *A*, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e la imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonché quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. L'imposta dovuta per tali operazioni è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.

I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il 5 marzo non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni.

I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale.

I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3) dell'art. 2.

Il produttore agricolo socio o associato che effettua anche cessioni di prodotti di cui al primo comma o altre operazioni non può esercitare l'opzione prevista nel quarto comma se per i passaggi non soggetti ad imposta di cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le modalità e nei termini di cui all'art. 21. In caso di opzione l'imposta dovuta per le operazioni effettuate è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni stesse e l'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunità economica europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi ».

Art. 35 - *Inizio, variazione e cessazione di attività.* — E' sostituito dal seguente:

« I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.

Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:

1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

5) ogni altro elemento richiesto dal modello.

In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.

In caso di cessazione dell'attività il contribuente deve presentare entro novanta giorni, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2 da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del terzo comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita ».

Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente:

« Art. 35-*bis* - *Eredi del contribuente.* — Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre sei mesi prima della data della morte del contribuente, entro i tre mesi da tale data.

Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore ».

Art. 36 - *Esercizio di più attività.* — E' sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.

I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-*bis*. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse, per le attività di cui agli articoli 22, 34 e 74, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 34.

In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art. 19 è ammessa, per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa. I passaggi interni dei beni destinati a tale attività devono essere sottoposti alle formalità di fatturazione e registrazione, con riferimento al valore normale, ma sono soggetti all'imposta soltanto se destinati ad una delle attività di cui agli articoli 34 e 74. La dichiarazione annuale deve essere presentata congiuntamente con quella relativa alle altre attività e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto, al netto delle eccedenze detraibili ».

Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente:

« Art. 36-*bis* - *Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.* — Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 8), 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, insieme con l'elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.

La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso ».

Art. 37 - *Presentazione delle dichiarazioni.* — E' sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48.

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta ».

Art. 38 - *Esecuzione dei versamenti.* — E' sostituito dal seguente:

« I versamenti previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente:

« Art. 38-*bis* - *Esecuzione dei rimborsi.* — I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente:

1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

2) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni non imponibili di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8, al primo comma dell'art. 8-*bis* o al primo comma dell'art. 9, ovvero di operazioni esenti di cui al n. 10) dell'art. 10;

3) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui alla lettera *c*) dell'art. 8, al secondo comma dell'art. 8-*bis* o al secondo comma dell'art. 9 per un ammontare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo ».

Art. 40 - *Ufficio competente.* — E' sostituito dal seguente:

« Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma.

Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente ».

Art. 41 - *Violazioni dell'obbligo di fatturazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all'imposta indicata in meno.

Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.

Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire, salvo che le irregolarità siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio.

Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato ad emettere la fattura è punito con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti qualora: *a*) non avendo ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non abbia, entro il trentesimo giorno successivo, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta; *b*) avendo ricevuto una fattura irregolare ai sensi dei precedenti commi, non abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'ha registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura è stata emessa o regolarizzata.

Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo ».

Art. 43 - *Violazioni dell'obbligo di dichiarazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Chi non presenta la dichiarazione annuale, o la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 35, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza.

L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Per la mancata presentazione di ciascuno degli elenchi di cui all'art. 29 si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco.

Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui è esercitata l'attività o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti.

Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila.

Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione ».

Art. 44 - *Violazione dell'obbligo di versamento.* — E' sostituito dal seguente:

« Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata è soggetto a una soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno ».

Art. 45 - *Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.* — E' sostituito dal seguente:

« Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non può essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza ».

Art. 46 - *Violazioni relative alle esportazioni.* — E' sostituito dal seguente:

« Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga entro novanta giorni. Con la stessa pena, nell'ipotesi di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, è punito il cessionario che non esporti entro otto mesi dalla consegna i beni destinati ad essere esportati nello stato originario. L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura.

La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro il termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di soprattassa.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera *c*) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, è punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate.

Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per cento ».

Art. 48 - *Circostanze attenuanti ed esimenti.* — E' sostituito dal seguente:

« Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata nelle forme indicate nell'art. 52.

Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.

Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.

Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40.

La sanzione stabilita nel secondo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci per cento.

Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce ».

Art. 51 - *Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.* — E' sostituito dal seguente:

« Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni può essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene i dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ».

Art. 53 - *Presunzioni di cessione e di acquisto.* — E' sostituito dal seguente:

« Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: *a*) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; *b*) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera *b*), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo.

I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma ».

Art. 54 - *Rettifica delle dichiarazioni.* — E' sostituito dal seguente:

« L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed

altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33 ».

Art. 55 - *Accertamento induttivo.* — E' sostituito dal seguente:

« Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33 ».

Art. 58 - *Irrogazione delle sanzioni.* — E' sostituito dal seguente:

« In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.

Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.

Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Nelle ipotesi previste nell'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data ».

Art. 60 - *Pagamento delle imposte accertate.* — E' sostituito dal seguente:

« L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo comma;

2) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio;

3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio;

4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-*bis*, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al-

l'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-*bis*, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.

Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi ».

Art. 61 - *Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.* — E' sostituito dal seguente:

« Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-*bis*, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva ».

Art. 62 - *Riscossione coattiva e privilegi.* — E' sostituito dal seguente:

« Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.

Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.

Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 del codice civile ».

Art. 67 - *Importazioni.* — E' sostituito dal seguente:

« Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma del secondo comma dell'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione e quelle di reintroduzione in franchigia doganale di beni precedentemente esportati ».

Art. 68 - *Importazioni non soggette all'imposta.* — E' sostituito dal seguente:

« Non sono soggette all'imposta:

a) la importazione dei beni indicati nel primo comma, lettera *c)*, dell'art. 8 e nell'art. 8-*bis*, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli;

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72;

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunità europea di lavorazioni assoggettate alla imposta senza diritto a detrazione o a rimborso;

f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 ».

Art. 69 - *Determinazione dell'imposta.* — E' sostituito dal seguente:

« L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati, determinato a norma del regolamento della Comunità economica europea 27 giugno 1968, n. 803, e successive modificazioni, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale e, per i beni spediti franco destino, anche di quello della spesa di inoltro fino al luogo di destinazione.

Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera *c*), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo ».

Art. 73 - *Modalità e termini speciali.* — E' sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;

d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.

Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potrà essere disposta la applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.

Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente ».

Art. 74 - *Disposizioni relative a particolari settori.* — E' sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonchè la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei giornali periodici nonchè delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a seimila lire, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfettizzazione della resa;

d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anzichè mensilmente.

Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 e al n. 6) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei

due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.

Art. 74-*bis* - *Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.* — E' sostituito dal seguente:

« Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili ».

Dopo l'art. 74-*bis* è aggiunto il seguente:

« *Art. 74-ter - Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.* — Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta è commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta.

L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma non è ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19.

Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei commi precedenti.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome o per conto dei clienti ».

Art. 79. — E' soppresso.

Art. 2.

Alle tabelle *A* e *B*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

tabella *A* - nella parte prima: al n. 4) è aggiunta, dopo la parola « fagiani », la parola « rane »;

nella parte seconda: il n. 77) è sostituito dal seguente:

« 77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi »;

il n. 86) è soppresso;

nella parte terza sono aggiunti i seguenti numeri:

« 5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

6) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali o mediante distributori automatici collocati in stabilimenti e uffici;

7) prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda »;

tabella *B* - il n. 6) è sostituito dal seguente:

« 6) quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni »;

il n. 16) è sostituito dal seguente:

« 16-*a*) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 cc diversi da quelli indicati nella successiva lettera *b*); motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc;

b) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500 cc ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei successivi commi, hanno effetto dal 1° aprile 1979.

La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima nota, si applica dal 1° luglio 1979; quella apportata all'art. 29 dello stesso de-

creto, concernente l'elenco dei fornitori, si applica a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1980; quelle apportate agli articoli 5, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè al n. 6) della parte terza della tabella *A* e al n. 6) della tabella *B* allegate al decreto stesso, si applicano dal 1° gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità: 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere *d*) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione già prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Restano salve le disposizioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che stabiliscono aliquote diverse da quelle indicate nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le occorrenti disposizioni transitorie e di attuazione, anche per quanto concerne la dichiarazione relativa alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel primo trimestre dell'anno 1979 e alle altre operazioni effettuate dai contribuenti nel trimestre stesso, nonchè il trattamento delle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 1979 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — FORLANI — BONIFACIO — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 5

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montedison stabilimento di Priolo con effetto dal 13 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(837)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Angiomidone » supposte per adulti, nella confezione 3 supposte × g 2,5 e della relativa serie supposte pediatriche, nella confezione 3 supposte × g 1,5, della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5337/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 aprile 1961 e 30 giugno 1976, con i quali vennero registrate ai numeri 18827 e 18827/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Angiomidone » supposte per adulti e la relativa serie supposte pediatriche a nome della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., con sede in Milano, via Passione, 8, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Cerro Maggiore (Milano), via J.F. Kennedy, 12/14;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Angiomidone » supposte per adulti, nella confezione 3 supposte × g 2,5 e della relativa serie

supposte pediatriche, nella confezione 3 supposte × g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 18827 e 18827/1, in data 4 aprile 1961 e 30 giugno 1976, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., con sede in Milano, via Passione, 8.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I Medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronchiosalf » nelle preparazioni e confezioni sciroppo flacone da g 200, 12 fiale da 2 cc di 1° grado tipo semplice, 12 fiale da 2 cc di 2° grado tipo semplice, 12 fiale da 2 cc di 2° grado lecitinato, 5 fiale × 2 cc di 2° grado tipo chinino e della relativa categoria supposte nelle confezioni 5 supposte bambini e 5 adulti tipo semplice, 5 supposte bambini e 5 adulti tipo chinino, della ditta S.A.L.F., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 5346/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 28 febbraio 1955, con i quali vennero registrate ai numeri 9794 e 9794/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bronchiosalf » nelle preparazioni e confezioni sciroppo flacone da g 200, 12 fiale da 2 cc di 1° grado semplice, 12 fiale da 2 cc di 2° grado semplice, 12 fiale da 2 cc di 2° grado lecitinato, 5 fiale da 2 cc di 2° grado chinino e la relativa categoria supposte nelle confezioni 5 supposte bambini e 5 adulti tipo semplice, 5 supposte bambini e 5 adulti tipo chinino, a nome della ditta S.A.L.F. con sede in Bergamo, già in via Tiraboschi, 57, ed ora in via G. D'Alzano, 12, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per quanto riguarda in particolare la presenza della canfora;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha chiesto di modificare la composizione della specialità medicinale di cui tratta, eliminando la canfora dalla formula limitatamente alle preparazioni in fiale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Bronchiosal nelle preparazioni e confezioni sciroppo flacone da g 200, 12 fiale da 2 cc di 1° grado semplice, 12 fiale da 2 cc di 2° grado semplice, 12 fiale da 2 cc di 2° grado lecitinato, 5 fiale da 2 cc di 2° grado chinino e della relativa categoria supposte nelle confezioni 5 supposte bambini e 5 adulti tipo semplice, 5 supposte bambini e 5 adulti tipo chinino, registrate rispettivamente ai numeri 9794 e 9794/A in data 28 febbraio 1955 a nome della ditta S.A.L.F., con sede in Bergamo, via G. D'Alzano, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(468)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metazone » capsule, della ditta Chemifor, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5348/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 giugno 1962, col quale venne registrata al n. 18951 la specialità medicinale denominata « Metazone » capsule, a nome della ditta Chemifor, con sede in Firenze, viale E. De Amicis, 145, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metazone » capsule registrata al n. 18951, in data 8 giugno 1962, a nome della ditta Chemifor, con sede in Firenze, viale E. De Amicis, 145.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(470)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cachet Roy » della ditta Carlo Ciampi - Laboratorio chimico farmaceutico, in Firenze, ed acquistata successivamente dalla ditta Chemifor di Fornari Dario e Bruno S.n.c., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5345/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 marzo 1958, con il quale venne registrata al n. 13565 la specialità medicinale denominata « Cachet Roy », a nome della ditta Carlo Ciampi - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via Buffalmacco, 9, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 20 luglio 1959 registrata in Borgo S. Lorenzo (Firenze) il 30 luglio 1959, al n. 260, val. 83, mod. II, con la quale la specialità suddetta venne acquistata dalla ditta Fornari Dario & figlio, con sede in Firenze, via S. Zanoli, 38, ora Chemifor di Fornari Dario e Bruno, S.n.c., con sede in Firenze, via E. De Amicis, n. 145;

Vista l'istanza in data 29 ottobre 1959, con la quale la suddetta ditta Chemifor di Fornari Dario & Bruno di Firenze chiese la registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui trattasi, da prodursi presso l'oficina farmaceutica della ditta Fa.Bo - Farmindustria di Bologna;

Considerato che non è stato possibile por luogo al rilascio del decreto di trasferimento di registrazione del prodotto suddetto a nome della ditta acquirente, essendo intervenuto — nelle more del perfezionamento degli atti — il disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, che vieta la registrazione di specialità medicinali a nome di ditte che non siano autorizzate alla produzione nella propria officina farmaceutica;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cachet Roy », registrata al n. 13565, in data 12 marzo 1958, a nome della ditta Carlo Ciampi - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via Buffalmacco, 9, ed acquistata successivamente dalla ditta Chemifor di Fornari Dario e Bruno S.n.c., con sede in Firenze, via E. De Amicis, 145.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(467)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuramin » 10 fiale × 2 cc, nonchè della relativa serie 10 fiale × 5 cc, della relativa categoria flacone × g 200 di sciroppo e della categoria 50 compresse, della ditta Chemifor - Laboratorio chimico farmaceutico, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5347/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 4196, 4196/1, 4196/A e 4196/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Neuramin » 10 fiale × 2 cc, nonché la relativa serie 10 fiale × 5 cc, la relativa categoria flacone × g 200 di sciroppo e la relativa categoria 50 compresse, a nome della ditta Chemifor - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via De Amicis, 145, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposito degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Neuramin » 10 fiale × 2 cc, nonché della relativa serie 10 fiale × 5 cc, della relativa categoria flacone × g 200 di sciroppo e della categoria 50 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 4196, 4196/1, 4196/A e 4196/B, in data 27 settembre 1961, a nome della ditta Chemifor - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via De Amicis, 145.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(469)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pluricetina » 10 compresse, della ditta Cooperativa farmaceutica in Milano. (Decreto di revoca n. 5340/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1959, con il quale venne registrata al n. 15437 la specialità medicinale denominata Pluricetina 10 compresse a nome della ditta Cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, via Passione, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale succitata, in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Pluricetina 10 compresse, registrata al numero 15437 in data 20 agosto 1959, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, via Passione, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(462)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Decreta:

Art. 1.

Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, procedono, per l'anno 1979, la guardia di finanza e i nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dallo stesso articolo, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) proprietari di autovetture ad uso privato con cilindrata superiore a 2000 cc immatricolate in data successiva al 31 dicembre 1975, esclusi gli enti pubblici, le società con capitale superiore ad un miliardo di lire ed i soggetti per i quali le autovetture costituiscono beni strumentali per l'esercizio della propria impresa;

b) soggetti che hanno presentato dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1977;

c) persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione o di redditi diversi di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che abbiano dichiarato, per l'anno 1976, perdite relativamente ai cespiti della specie;

d) persone fisiche titolari di reddito, relative all'anno 1976, derivanti da attività di commercio all'ingrosso o al minuto e dalla conduzione di alberghi o pubblici esercizi ovvero dall'esercizio delle seguenti professioni: artisti, medici, psicologi, avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai; commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati; ingegneri e architetti; altre attività professionali non altrimenti classificate; rappresentanti di commercio, intermediari, agenti di borsa e assimilati, titolari di redditi derivanti da servizi forniti alle persone o da servizi vari non altrimenti classificati;

e) persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo o d'impresa che, per l'anno 1976, non abbiano indicato alcun codice di attività ovvero ne abbiano indicato uno diverso da quelli previsti per le attività di cui alla precedente lettera *d*).

Art. 3.

I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

cat. *a*): 10 %;

cat. *b*): 20 %;

cat. *c*): 20 %;

cat. *d*): 30 %, di cui 1/2 con reddito complessivo netto fino a cinque milioni, 1/2 con reddito superiore a cinque milioni;

cat. *e*): 20 %, di cui 1/2 con reddito complessivo netto fino a cinque milioni, 1/2 con reddito superiore a cinque milioni.

I controlli da effettuare nell'ambito di ciascuna provincia saranno eseguiti dalla guardia di finanza e dai nuclei misti in relazione alle rispettive capacità operative. La ripartizione, fra guardia di finanza e nuclei misti, dei soggetti sorteggiati per ciascuna provincia avverrà mediante ulteriore sorteggio.

Art. 4.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle fasce di reddito o di volume di affari indicate nell'articolo 3 per ogni singola categoria di contribuenti risulta superiore al numero dei soggetti da sorteggiare nella medesima fascia, la eccedenza è computata nella fascia inferiore o in mancanza in quella superiore della stessa categoria.

Art. 5.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati ricorrendo agli elaboratori elettronici del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette per quanto riguarda le categorie *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 e del centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette per quanto riguarda tutte le altre categorie indicate nel predetto articolo.

I sorteggi elettronici sono effettuati sulla base dei dati, relativi alle singole categorie, registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe trbutaria ed estraendo da questi un numero di soggetti calcolato in base alle percentuali di cui all'art. 3.

L'individuazione dei soggetti di cui alla categoria *d*) dell'art. 2 viene effettuata sulla base dei codici di attività previsti dal mod. 740 in vigore nel 1977.

L'individuazione dei soggetti di cui alla categoria *e*) dell'art. 2 viene effettuata sulla base dei cespiti e, subordinatamente, dei codici indicati nel mod. 740 presentato nel 1977.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate sotto la vigilanza di una commissione composta dai direttori dei centri informativi delle Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affati e dell'organizzazione dei servizi tributari nonché da due ufficiali superiori della guardia di finanza designati dal comandante generale. La commissione è presieduta dal più anziano dei direttori dei centri informativi. La commissione può avvalersi di esperti nella elaborazione automatica dei dati, appartenenti alla guardia di finanza.

La estrazione di ciascun soggetto è definita da un programma elettronico generatore di numeri casuali e praticamente equiparabili. Il programma è basato sul metodo matematico detto « dei residui di potenza » ed usa come innesco di ogni sorteggio il valore numerico, espresso in milionesimi di secondo, dell'orologio interno dell'elaboratore elettronico all'atto del sorteggio ed un numero estratto a sorte dalla commissione.

Tutti i programmi elettronici nonché gli archivi magnetici della procedura dei sorteggi devono essere messi a disposizione della commissione per gli opportuni controlli.

Le varie fasi della procedura devono altresì essere opportunamente evidenziate sugli apparati di controllo dell'elaboratore elettronico.

Al fine di assicurare la massima riservatezza sui nominativi sorteggiati ciascuno di essi è stampato direttamente in busta suggellata: copia di ogni busta è conservata presso il comando generale della guardia di finanza.

Gli archivi magnetici di transito delle informazioni devono essere cancellati in modo automatico a conclusione delle rispettive fasi procedurali.

Le buste suggellate sono inviate, a cura della guardia di finanza, ai competenti comandi, in sede provinciale, della guardia di finanza ed ai competenti ispettori compartimentali delle imposte dirette.

Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi nei confronti:

a) degli amministratori se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persone;

b) dei componenti il nucleo familiare se il soggetto controllato è persona fisica.

Art. 7.

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati in relazione ai quali ricorrono una o più delle seguenti ipotesi:

a) che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 1976;

b) nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale dai reparti della guardia di finanza con inizio dal 1° gennaio 1976;

c) nei cui confronti sia stato o debba essere eseguito un controllo globale a sorteggio relativo agli anni 1977 e 1978.

Art. 8.

Per la sostituzione dei soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui all'art. 7 e determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 5.

Non costituisce causa di esclusione dal controllo lo eventuale trasferimento del domicilio fiscale e della attività del soggetto estratto da una provincia all'altra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(882)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1978 al 13 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(842)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della Società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 12 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungato fino al 12 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(876)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978 e 26 gennaio 1979 di concessione del trattamente straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 12 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata fino all'11 febbraio 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 26 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,05	837,05	837 —	837,05	837 —	837,05	836,95	837,05	837,05	837,05
Dollaro canadese	701,50	701,50	703 —	701,50	701,65	701,50	701,35	701,50	701,50	701,50
Marco germanico	452 —	452 —	452,10	452 —	452,05	452 —	452,01	452 —	452 —	452 —
Fiorino olandese	418,80	418,80	418,70	418,80	418,77	418,80	418,69	418,80	418,80	418,80
Franco belga	28,667	28,667	28,64	28,667	28,66	28,66	28,661	28,667	28,667	28,65
Franco francese	196,99	196,99	197,25	196,99	197,08	196,99	197 —	196,99	196,99	197 —
Lira sterlina	1668,55	1668,55	1670 —	1668,55	1668,97	1668,75	1668,45	1668,55	1668,55	1668,50
Corona danese	163,20	163,20	162,85	163,20	163 —	163,20	163,17	163,20	163,20	163,20
Corona norvegese	164,44	164,44	164,35	164,44	164,28	164,44	164,50	164,44	164,44	164,44
Corona svedese	192,06	192,06	191,90	192,06	191,85	192,06	192,05	192,06	192,06	192,05
Franco svizzero	497,80	497,80	497 —	497,80	497,55	497,80	498,15	497,80	497,80	497,80
Scellino austriaco	61,75	61,75	61,74	61,75	61,72	61,65	61,78	61,75	61,75	61,75
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,86	17,90	17,86	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,09	12,09	12,03	12,09	12,02	12,01	12,016	12,09	12,09	12,10
Yen giapponese	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,209	4,20	4,20	4,20

Media dei titoli del 26 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,875
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,550
» 5,50% » » 1968-83	84,175
» 5,50% » » 1969-84	80,875
» 6% » » 1970-85	80,400
» 6% » » 1971-86	79,125
» 6% » » 1972-87	76,275
» 9% » » 1975-90	82,700
» 9% » » 1976-91	83,200
» 10% » » 1977-92	86,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	99,450
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,050
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	94,625
» » Pol. 9% 1- 1-1980	97,450
» » » 10% 1- 1-1981	96,300
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	83,850
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,250
» » » 12% 1- 4-1982	98,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837 —
Dollaro canadese	701,425
Marco germanico	452,005
Fiorino olandese	418,745
Franco belga	28,664
Franco francese	196,995
Lira sterlina	1668,50
Corona danese	163,185
Corona norvegese	164,47
Corona svedese	192,055
Franco svizzero	497,975
Scellino austriaco	61,765
Escudo portoghese	17,90
Peseta spagnola	12,017
Yen giapponese	4,204

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso speciale, per esami, a trentuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 30 settembre 1978, n. 583, concernente norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente;

Considerato che occorre indire ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 583 del 1978, un concorso speciale, per esami, per la attribuzione della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato inoltre che, in applicazione del disposto della ripetuta legge 30 settembre 1978, n. 583, i posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella predetta qualifica di primo dirigente da riservare al concorso suindicato sono trentuno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a trentuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate, che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e nome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) la residenza;

c) la qualifica attualmente rivestita con l'indicazione della relativa data di decorrenza;

d) l'amministrazione statale presso la quale prestano servizio;

e) di non aver riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto;

f) il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni, nonchè l'eventuale numero telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui allo art. 2 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

Art. 5.

L'esame consterà di una prova scritta e di un colloquio.

La prova scritta consisterà nella soluzione di questioni amministrativo-contabili mentre il colloquio verterà sui particolari servizi di istituto.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, il 26 aprile 1979, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e all'ora indicata.

Art. 6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella predetta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento personale, mod. AT. rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione di tutti i giudizi complessivi riportati;

b) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione, che esso non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I suddetti documenti debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati primi dirigenti in prova nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo eventuale di frequentare corsi di formazione.

Agli stessi vincitori competerà il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1979
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 393

(844)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977 e successiva integrazione concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/69 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto il servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817;

Guarini Luciano, nato a Bari il 30 settembre 1935.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Badellino Fausto, nato a Torino il 26 giugno 1928;
Balboni Giorgio nato ad Argenta il 20 gennaio 1930;
Bernardini Paolo, nato ad Arezzo il 25 aprile 1924;
Caputo Vito, nato a Venezia il 19 febbraio 1920;
Caracciolo Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 9 aprile 1928;
Crocco Ferdinando, nato a Senise il 3 giugno 1931;
De Bernardis Francesco, nato a Locorotondo il 16 aprile 1925;
Felugo Francesco, nato a Genova l'8 novembre 1922;
Ferranti Luciano, nato a Camerino il 15 dicembre 1926;
Indelli Guido, nato a Orvieto Citra il 12 agosto 1924;
Manfredi Luigi, nato a S. Marco Argentano il 1° luglio 1925;
Mor Carlo, nato a Milano il 13 maggio 1929;
Orecchia Carlo, nato ad Asigliano il 1° agosto 1921;
Spadaro Giovanni Battista, nato a Sciacca il 24 giugno 1925;
Tuccinardi Fernando, nato a Formia il 20 novembre 1925;
Vecchi Paolo, nato a Torino il 14 marzo 1934;
Zaccarini Cesare, nato a Vicenza il 4 marzo 1924.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Formenton Dante, nato a Crespino il 30 novembre 1928;

Nicastro Francesca Tucci, nata a Eboli il 7 ottobre 1934.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(906)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 169, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(235)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di idraulico qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 170, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di idraulico qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(236)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1977, registro n. 12 Beni culturali, foglio n. 353, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di muratore qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(237)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 44, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(238)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Umbria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 351, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Umbria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(239)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di idraulico qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Umbria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 352, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di idraulico qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Umbria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(240)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di elettricista qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Umbria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 353, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di elettricista qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Umbria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(241)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 27, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di conducente d'automezzi qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(242)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di idraulico qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 15, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di idraulico qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(243)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di elettricista qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 28, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di elettricista qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(244)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 29, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di fotografo qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(245)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(266/S)

OSPEDALE CIVILE « SCILLESI D'AMERICA » DI SCILLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scilla (Reggio Calabria).

(242/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(265/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(238/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(243/S)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(252/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(254/S)

OSPEDALE CIVICO «S. SPIRITO» DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(245/S)

OSPEDALE «F. PETRUCCIOLI» DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato e integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(241/S)

OSPEDALE «S. PIETRO IGNEO» DI FUCECCHIO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(244/S)

OSPEDALE CIVILE «G. JAZZOLINO» DI VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(255/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(246/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale « B »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale « B ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazione rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(249/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(248/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(269/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(270/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(247/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(250/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso a due posti di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(251/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oncologia clinica « A » (ambulatorio);

sette posti di assistente delle divisioni di oncologia clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(257/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente della sezione di odontostomatologia, aggregata alla divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Legnago (Verona).

(256/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(267/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(268/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente politraumatizzati, aggregata alla divisione di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente politraumatizzati, aggregato alla divisione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(262/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(263/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di geriatria e lungodegenti;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(264/S)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(258/S)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(259/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale maggiore « C.A. Pizzardi »:

un posto di aiuto di stomatologia e chirurgia maxillo-facciale (con riserva di richiedere il rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Ospedale policlinico « S. Orsola »:

un posto di assistente di medicina del lavoro (a tempo pieno).

Ospedale « Bellaria »:

un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(260/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1978, n. **63**.

Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nel num. spec. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte con la presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale, al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali, di aumentare la produttività delle aziende, di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo agricolo e di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con speciale riferimento alle zone montane e collinari:

disciplina organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, diversi da quelli di cui alla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 « Norme per l'attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura », per i quali rimane ferma la disciplina ivi prevista;

ridefinisce le modalità e le procedure di tali interventi per adeguarli alla più recente legislazione statale ed alle finalità di cui alla deliberazione del consiglio regionale del 9 febbraio 1978, relativa alla revisione delle leggi regionali di spesa e per coordinarli tra loro e con quelli previsti dalla restante legislazione regionale e, in particolare, con le disposizioni della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, sulle procedure della programmazione;

dispone il finanziamento degli interventi stessi, per il periodo 1978-82 in rapporto al piano regionale di sviluppo, ed ai programmi regionali di settore che saranno approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Beneficiari

Fatte salve le disposizioni particolari previste dai successivi articoli, possono beneficiare delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge:

1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole o associate;

2) le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, semprechè siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

3) le altre cooperative agricole o i loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti;

4) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;

5) gli imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati che esercitino l'attività agricola a titolo principale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15;

6) le associazioni fra le imprese familiari diretto-coltivatrici composte da almeno cinque soci, ciascuno dei quali titolare di una azienda agricola nella zona, costituite con atto pubblico e il cui statuto preveda il voto pro-capite;

7) le società di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

8) gli istituti ed enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nei campi delle produzioni zootecniche, agricole e forestali, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione;

9) i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

10) l'Ente regionale di sviluppo agricolo.

Tra le cooperative agricole sono comprese qelle di conduzione e di servizio, costituite ai sensi della legislazione vigente.

Agli effetti dei benefici previsti dalla presente legge, le aziende ed i terreni condotti in affitto, mezzadria, enfiteusi, usufrutto o per usi civici, sono equiparati a quelli in proprietà.

L'affitto deve garantire una detenzione stabile e duratura del fondo ed il conduttore deve impegnarsi a non avvalersi della rinuncia di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunità montane, i comuni singoli od associati ed i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative ed i loro consorzi, con particolare riguardo alle cooperative costituite tra i lavoratori agricoli e forestali per l'attività di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali, nonchè per la coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco, gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati e ogni altro proprietario o possessore a titolo legittimo di terreni; nonchè le società forestali costituite per una durata non inferiore ad anni 18.

Per la realizzazione di infrastrutture al servizio di più aziende agricole e purchè l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo, può essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli.

Art. 3.

Criteri generali e condizioni

Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 20 e con i piani delle comunità montane, ove esistenti.

Gli investimenti agrari e fondiari devono altresì essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, ove il loro importo superi 15.000 unità di conto per ogni unità lavorativa o l'importo che sarà stabilito dai competenti organi comunitari o nazionali.

Sono inoltre ammesse ai benefici previsti anche le iniziative comprese nei piani di sviluppo aziendali od interaziendali non finanziabili per carenza di fondi ovvero non approvabili ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, per il mancato raggiungimento delle condizioni di reddito di lavoro, purchè gli altri obiettivi del piano medesimo siano conformi alla programmazione regionale e semprechè venga raggiunto almeno il 70 % dei vari livelli di reddito di lavoro previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.

Possono altresì essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, le domande presentate ai sensi delle leggi regionali di cui al successivo art. 68, non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle aziende. Il giudice sull'azienda deve tenere conto delle sue concrete possibilità di sviluppo, nonchè, quando trattasi di iniziative relative ad attività di produzione, dell'età dei componenti la famiglia diretto-coltivatrice e del loro impegno ad esercitare l'attività agricola per almeno dieci anni.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le unità lavorative assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni per l'incremento dell'occupazione giovanile in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per la acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.

L'importo massimo di spesa ammissibile per ciascun tipo di intervento verrà determinato dalla giunta regionale, salvo che non sia già stabilito da disposizioni particolari della presente legge; comunque, per le aziende singole non può superare quello previsto, in rapporto alle unità lavorative, agli articoli 12 e 18 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni.

La concessione dei benefici previsti dal successivo art. 35 per la costruzione, il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento dei fabbricati rurali ad uso di abitazione è subordinata alla condizione che gli aventi diritto ed i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel comune di residenza od in quelli limitrofi.

Le aziende ad indirizzo zootecnico devono già avere, o dimostrare di poter raggiungere, una capacità produttiva di unità foraggere rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato:

1) per il bestiame bovino, equino, ovino e caprino almeno del 60 % se poste in pianura ed almeno del 40 % se poste in montagna e collina;

2) per il bestiame suino od avicunicolo, almeno del 35 % se poste in pianura ed almeno del 25 % se poste in collina ed in montagna.

Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino, e che non sono in possesso dell'attestazione di allevamento indenne da tubercolosi e da brucellosi, possono ottenere, sino al 31 dicembre 1981, le agevolazioni previste dalla presente legge, semprechè abbiano in corso di attuazione un piano di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.

Per le altre specie è richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti.

Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno dieci anni; le attrezzature mobili per almeno cinque anni.

Per i terreni acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge, valgono le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla vigente legislazione statale in materia.

Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui alla presente legge non può essere alienato o comunque trasferito dalle aziende dell'imprenditore per almeno cinque anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perchè ritenuto non più idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva.

Chi contravviene agli obblighi di cui ai precedenti commi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, maggiorato degli interessi legali e fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge e alle condizioni ivi contemplate, possono altresì essere ammesse a finanziamento, anche in assenza di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, le istanze presentate entro il 9 giugno 1977 ai sensi della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri concessi per le stesse finalità dalla Regione o da altri enti se non entro i limiti previsti dalla presente legge.

Il cumulo è ammesso solo nel caso di infrastrutture a carattere collettivo e comunque non oltre l'intero ammontare della spesa.

Art. 4.

Priorità

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è adottato il seguente ordine di priorità:

1) le opere da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e nei piani di ricomposizione fondiaria di cui al successivo art. 32;

2) i titolari e coadiuvanti di imprese familiari diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9, le cooperative costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri, ivi comprese quelle costituite ai sensi dello art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

3) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia;

4) gli altri imprenditori agricoli singoli od associati;

5) altri beneficiari.

Nell'ambito di ciascuna delle priorità previste ai punti 2) e 4) del primo comma del presente articolo, debbono essere altresì rispettate, nell'ordine, le seguenti ulteriori precedenze:

a) beneficiari che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 3;

b) beneficiari che si impegnino a tenere la contabilità aziendale ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.

Al finanziamento degli investimenti agrari e fondiari di cui al precedente art. 3 non inseriti in un piano aziendale ed interaziendale di sviluppo può essere destinata una quota non superiore al 20 % dei relativi stanziamenti, da erogarsi prescindendo dalle precedenze di cui al secondo comma.

L'accoglimento delle domande secondo le priorità stabilite dal presente articolo sarà attuato, nell'ambito della competenza di ogni singolo ufficio regionale, sull'insieme delle istanze pervenute entro le scadenze che verranno stabilite dalla giunta regionale, tenendo conto della natura dell'iniziativa.

Art. 5.

Procedure

a) Competenze della giunta regionale.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, i benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale.

La giunta indica altresì gli uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie, sentito il comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 e la competente commissione del consiglio regionale.

b) Commissione consultiva.

E' istituita una commissione consultiva presieduta dall'assessore all'agricoltura e composta da un funzionario dell'assessorato, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

c) Domende - Normativa generale.

Gli imprenditori agricoli e coloro che ritengono di averne diritto, possono in ogni tempo rivolgere istanze riguardanti i settori oggetto della presente legge anche se lo specifico intervento richiesto non è previsto dalle norme in vigore, ovvero sono esauriti i fondi assegnati per l'intervento stesso.

La ricezione delle istanze non implica alcun impegno allo accoglimento di esse da parte dell'amministrazione regionale, tuttavia la situazione delle domande potrà essere presa in considerazione come uno degli elementi che concorrono allo aggiornamento dei programmi di sviluppo, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle scelte fondamentali della programmazione nazionale e regionale.

L'amministrazione regionale è comunque tenuta a dare una risposta entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Ai sensi degli articoli 2, 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario competente a riceverle, con l'osservanza delle modalità ivi previste.

d) Domande per gli interventi di cui al titolo IX.

Le domande per ottenere la concessione delle anticipazioni delle provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364, in applicazione dell'art. 55 della presente legge devono essere presentate entro i cinquanta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni della giunta regionale relative alla delimitazione del territorio danneggiato.

Le domande per ottenere la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 56 della presente legge dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se riferite ad aventi precedenti a tale data, ovvero entro sessanta giorni dagli eventi verificatisi successivamente.

e) Realizzazione anticipata di opere ed acquisti.

L'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole, è consentito anche prima del formale atto d'impegno, purchè sia successivo alla presentazione della domanda di contributo.

La stipulazione dell'atto di acquisto dei terreni puo essere autorizzata prima della emissione del nulla-osta, ma l'autorizzazione non comporta impegno per l'amministrazione regionale, né dà diritto a preferenze o priorità.

La realizzazione delle opere e l'acquisto di terreni inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo può avere luogo anche prima del provvedimento di concessione purchè avvenga in data successiva all'approvazione del piano aziendale o interaziendale.

La realizzazione delle opere e l'acquisto di terreni inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo non ancora approvato, ovvero non inseriti in un piano, può aver luogo anche prima di un formale provvedimento d'impegno, ma solo previa autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale.

La richiesta di autorizzazione non può essere presentata prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda intesa ad ottenere le agevolazioni regionali.

Sulla richiesta di autorizzazione gli uffici competenti devono esprimersi, tassativamente, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento; trascorso inutilmente questo termine, il richiedente può realizzare, a proprio rischio, gli investimenti indicati nella richiesta.

Le autorizzazioni e la realizzazione delle opere e degli acquisti effettuati ai sensi dei commi precedenti non comportano impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione regionale nè danno diritto a precedenze o priorità.

Le autorizzazioni implicano che l'amministrazione regionale prende atto che le opere o gli acquisti non sono ancora stati effettuati e che, pertanto, la loro realizzazione anticipata non preclude, di per sè, l'ammissibilità alle agevolazioni, qualora sussitano tutti i rimanenti requisiti previsti dalla presente legge.

Le opere e gli acquisti effettuati potranno essere ammessi al finanziamento solo se siano giudicati tecnicamente rispondenti ed adeguati alle necessità delle aziende.

f) Acconti.

Sui contributi in capitale previsti dalla presente legge, la amministrazione regionale può erogare acconti nelle seguenti misure:

1) per le opere collettive:

fino al 50 %, ad avvenuto inizio dei lavori;

fino ad un ulteriore 40 % su dichiarazione del direttore dei lavori vistata dai competenti uffici regionali;

2) per opere al servizio di aziende agricole singole:

fino al 75 % in relazione all'importo dei lavori già eseguiti.

I criteri, le modalità e le procedure verranno stabilite dalla giunta regionale.

g) Disposizioni particolari per la forestazione.

L'amministrazione regionale provvede alla realizzazione degli interventi relativi al settore della forestazione direttamente, oppure con il sistema del cottimo fiduciario, oppure mediante concessione, salvo gli interventi realizzati direttamente dai beneficiari con il contributo in capitale della Regione. In tutti i casi, quando l'esecuzione dei lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali, esistenti ed effettivamente operanti nell'ambito di ciascun territorio provinciale. In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione è autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalità e le procedure previste dagli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, numero 865, così come disposto dal decreto-legge 2 maggio 1974, numero 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247; sono altresì richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo VIII della legge regionale 25 dicembre 1977, n. 56.

h) Reclami.

Avverso le determinazioni sulle domande è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, o, in difetto dalla pubblicazioni, reclamo al presidente della giunta regionale, il quale decide entro i successivi sessanta giorni, su conforme deliberazioni della giunta regionale, sentito il parere della commissione consultiva di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

i) Collaborazioni.

La giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, può avvalersi dell'E.S.A.P. e degli uffici di enti locali e della collaborazione degli stessi e di altri enti, nonchè di associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi.

Art. 6.

Decentramento

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono, nello ambito del territorio di propria competenza:

1) all'approvazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale di cui all'art. 3 della presente legge;

2) alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento di agevolazioni relative a domande avanzate per i seguenti tipi di interventi:

a) contributi per acquisto di riproduttori;

b) contributi per l'alpeggio e per l'allevamento stanziale;

c) indennizzi per prove di progenie;

d) contributi in capitale per l'impianto o il reimpianto di coltivazioni pregiate;

e) contributi in capitale per la realizzazione di strutture produttive e sistemazioni agrarie al servizio di aziende singole, escluso il miglioramento dei pascoli in zona montana;

f) contributi in capitale per acquisti di macchine ed attrezzature agricole;

g) contributi in capitale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364;

3) all'emissione dei nulla-osta relativi a:

a) prestiti di esercizio a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole;

b) mutui a tasso agevolato per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici;

c) mutui a tasso agevolato per la realizzazione di strutture produttive e sistemazioni agrarie al servizio di aziende singole, escluso il miglioramento dei pascoli in zona montana.

Gli uffici dei veterinari provinciali provvedono, nell'ambito del territorio di propria competenza, alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del premio di sostituzione del bestiame infetto.

Restano riservati in modo specifico alla giunta regionale:

a) la concessione e liquidazione dei benefici relativi agli interventi non contemplati nel punto 2) del primo comma ed al secondo comma del presente articolo;

b) la emissione dei nulla-osta relativi a prestiti e mutui non contemplati al punto 3) del presente articolo;

c) gli interventi previsti dai titoli VII e VIII della presente legge;

d) la proposta di prestazione di garanzie fidejussorie;

e) la liquidazione del contributo regionale negli interessi relativo a prestiti e mutui a tasso agevolato.

Copia di ogni provvedimento adottato dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli uffici dei veterinari provinciali ai sensi della presente legge è trasmessa all'assessorato regionale agricoltura e foreste, entro il termine di cinque giorni.

Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive e infrastrutture a carattere collettivo, la giunta regionale sente la commissione consultiva di cui al precedente art. 5, lettera b).

Art. 7.

Integrazione dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15

Le sostituzioni di membri delle commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, sono effettuate dall'assessore all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzazione o ente che aveva designato il membro da sostituire.

Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 8.

Commissioni comprensoriali consultive

I provvedimenti concessivi ed i nulla-osta di cui al precedente art. 6, relativi ad importi di spesa ammessa superiore a lire 5 milioni, sono adottati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentita la commissione consultiva comprensoriale, nominata ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, competente per territorio.

La commissione predetta si riunisce presso le sedi che saranno indicate dalla giunta regionale con le istruzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 5.

I provvedimenti adottati in difformità dai pareri espressi dalle commissioni suddette devono essere adeguatamente motivati.

Inoltre deve essere sentita la commissione in merito alle conclusioni istruttorie negative relative agli interventi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, semprechè relativi ad importi di spesa ammessa superiore a lire 5 milioni.

Per il finanziamento di interventi riferiti a piani aziendali od interaziendali di sviluppo, sui quali la commissione comprensoriale consultiva si è già favorevolmente espressa, ma che non sono stati approvati per esaurimento dei fondi disponibili, rimane valido il parere già pronunciato.

Art. 9.

Pubblicità degli atti amministrativi

I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste sono pubblicati a cura della giunta regionale con l'indicazione del nominativo dei beneficiari, del tipo di intervento e della spesa a carico dell'amministrazione.

La pubblicazione è affissa nell'albo pretorio dei comuni, negli uffici regionali ed è inviata gratuitamente alle sedi regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute, delle organizzazioni sindacali più rappresentative, alle organizzazioni regionali delle associazioni di produttori maggiormente rappresentative ed alla presidenza del consiglio regionale.

Ai termini dell'art. 65, secondo comma, dello statuto regionale, qualsiasi cittadino può avere copia integrale dei provvedimenti di concessione di benefici in materia di agricoltura e foreste, previo assolvimento dell'onere relativo.

Art. 10.

Aiuti agli investimenti - Agevolazioni creditizie

Per gli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può concedere contributi in conto interessi su prestiti e mutui contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro le seguenti misure massime:

12 % per le zone svantaggiate;

9 % per le altre zone.

L'esatta misura, riferita ai singoli interventi, è stabilita con delibera del consiglio regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e potrà essere modificata entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno solare.

Per i mutui di miglioramento il concorso nel pagamento degli interessi è esteso anche al periodo di preammortamento fino ad un massimo di due anni.

E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi può essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto dall'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il contributo negli interessi sui prestiti di esercizio fino a cinque anni può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

L'attualizzazione prevista dal comma precedente va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario.

Art. 11.

Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai coltivatori diretti, singoli od associati, ed alle cooperative agricole e loro consorzi che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, può essere concessa da parte dell'amministrazione regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi calcolati al tasso globale ed il valore cauzionale della garanzia offerta, quest'ultimo maggiorato del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso lordo del mutuo.

Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 12.

Aiuti agli investimenti - Contributi in capitale

Fatte salve le misure già previste, i contributi in capitale per ciascuno degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere concessi in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione di un contributo negli interessi, da determinarsi come indicato nel precedente art. 10 in rapporto a mutui corrispondenti all'intero ammontare della spesa preventivata ed approvata dall'amministrazione regionale e considerando una durata ventennale per gli investimenti immobiliari ed una durata decennale per gli investimenti mobiliari.

Le misure massime dei contributi in capitale saranno stabilite con procedure analoghe a quelle previste dal precedente art. 10 per la determinazione delle misure dei contributi negli interessi.

E' fatta salva la possibilità di adeguare le misure massime dei contributi a condizioni di maggior favore eventualmente previste nella normativa dello Stato e della C.E.E.

Art. 13.

Classificazione del territorio

Ai fini della presente legge sono considerate zone di collina quelle classificate, come zone di collina e collina depressa, dalla deliberazione del consiglio regionale n. 7463 dell'11 dicembre 1975.

Per le zone di montagna si fa riferimento alla classificazione effettuata ai sensi delle vigenti leggi.

La giunta regionale, occorrendo, propone al consiglio regionale modifiche alla classificazione generale del territorio.

Titolo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E FORAGGERE

Art. 14.

Strutture per l'allevamento

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata ventennale ovvero, in alternativa, contributi in capitale, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, nonchè gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi.

Nelle zone di montagna e di collina sono finanziabili anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita per la produzione zootecnica, volte alla costituzione o al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale.

Per le iniziative contemplate dai commi precedenti puo essere concesso, in favore di cooperative agricole, di loro consorzi e di associazioni di imprenditori agricoli, oltre ad un contributo in capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale.

Nel caso di iniziative cooperative può essere finanziato anche l'acquisto del sedime necessario per la realizzazione delle opere.

Per le stalle sociali cooperative e per gli ovili sociali può altresì essere concesso, per i primi tre anni, un contributo di avviamento decrescente ed in misura proporzionale alle dimensioni dell'iniziativa.

Art. 15.

Acquisti di macchine, attrezzature mobili e bestiame per aziende a prevalente indirizzo zootecnico

In favore dei beneficiari di cui all'art. 2, titolari di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per l'acquisto di attrezzature mobili e di macchine da impiegare nelle produzioni di cui al presente titolo e di giovane bestiame bovino da riproduzione possono essere concessi, in alternativa:

a) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale;

b) contributi in capitale.

Il bestiame bovino destinato alla riproduzione, dovrà provenire da allevamenti indenni da tubercolosi ed essere indenne da brucellosi.

I riproduttori maschi devono essere destinati a centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale, alla monta pubblica o ad allevamenti di almeno venti vacche, essere iscritti al libro genealogico ed essere riconosciuti idonei ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 126.

Le giovani bovine devono essere munite di certificato genealogico o d'origine.

Le giovani bovine di razza piemontese o valdostana protranno essere munite di soli certificati sanitari ufficiali.

I benefici per l'acquisto di bestiame da riproduzione sono concessi per un numero non superiore a 20 capi annui per ogni imprenditore agricolo, ed anche oltre tale limite per le cooperative agricole e le forme associative nonchè per gli allevatori singoli che hanno in corso di attuazione un piano di risanamento.

Per la prima dotazione di bestiame di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico, possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti annuali per l'acquisto di vitelli di razza piemontese da destinare all'ingrasso, subordinatamente all'impegno di portare i soggetti maschi al peso minimo di 500 kg e le femmine al peso minimo di 400 kg.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali alle condizioni che saranno determinate dalla giunta regionale.

Art. 16.

Associazioni allevatori

Alle associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame, possono essere concessi, quali anticipazioni del contributo statale sulle spese di funzionamento, contributi entro il limite massimo del 90% della spesa, stabilita tenendo conto del numero dei capi iscritti o controllati, del numero delle aziende e della situazione ambientale e produttiva delle differenti zone.

In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, l'onere dei contributi erogati e non reintegrati resta a carico della Regione.

Le associazioni, per essere ammesse al finanziamento, devono essere dotate di statuti nei quali sia previsto il voto procapite dei soci.

Art. 17.

Iniziative zootecniche

a) Premi sostituzione bestiame infetto.

A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati può essere concesso un premio fino ad un massimo di L. 300.000 per ogni capo sano sostituito ad un capo abbattuto in esecuzione di un piano di risanamento.

b) Risanamento.

Alle associazioni di cui all'art. 2, punto 6), che istituiscono per i loro rispettivi allevamenti centri di risanamento per un minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, nati nelle loro stalle o acquistati entro il sesto mese di vita, può essere concesso un contributo annuo nella misura massima di L. 200.000 per ogni capo.

Il numero minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, può essere raggiunto entro il terzo anno di attività del centro.

Le bovine devono essere mantenute nel centro sino a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi e da brucellosi.

I contributi possono essere concessi ai comuni montani, alle comunità montane, alle province ed all'Ente regionale di sviluppo agricolo, qualora dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare.

In tale caso, la gestione deve essere preferibilmente affidata ad allevatori associati.

L'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 25, è così sostituito: « Ai veterinari incaricati delle operazioni di risanamento dei bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi, sono corrisposti i seguenti compensi:

a) L. 250 per ogni capo sottoposto alla tubercolizzazione e relativo controllo;

b) L. 300 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di sangue;

c) L. 150 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di latte;

d) L. 100 per ogni capo sottoposto a tatuaggio ».

c) Alpeggio.

Ai fini del miglioramento del bestiame e dell'utilizzazione dei pascoli montani, possono essere concessi contributi per lo alpeggio del bestiame agli imprendiori agricoli, singoli od associati, ed alle cooperative agricole.

Il contributo può essere erogato sino alla misura massima di L. 50.000 per ogni capo bovino e di L. 10.000 per ogni capo ovino e caprino.

d) Ipofecondità e miglioramento degli allevamenti.

Per concorrere alla lotta contro l'infertilità del bestiame bovino ed al suo miglioramento generico, la Regione assume l'onere della distribuzione gratuita di seme di riproduttori idonei e può assumere altresì l'onere parziale o totale per l'effettuazione dell'inseminazione.

L'onere per la concessione del seme a carico della Regione è limitato a tre dosi per capo ed è disposto a favore di tutte le razze e per l'intero territorio regionale.

L'onere per l'inseminazione a carico della Regione non può superare l'importo corrispondente a tre prestazioni per ogni capo.

Nelle zone di pianura l'intervento è limitato all'impiego di materiale seminale di tori della razza piemontese e di altre razze da carne.

Fino a quando non saranno istituite e rese operanti le unità locali dei servizi sanitari la Regione procede direttamente tramite i suoi servizi od avvalendosi degli enti locali, province, comunità montane, comuni ed altri enti specializzati, alla organizzazione dell'attività della fecondazione artificiale ed a ogni altro intervento per il risanamento ed il miglioramento del bestiame allevato.

A partire dal 1° gennaio 1979, gli interventi di cui alla presente lettera d) sono riservati agli imprenditori agricoli singoli od associati di cui all'art. 2 che registrino i relativi dati su appositi moduli predisposti dalla giunta regionale. Detti moduli devono essere compilati regolarmente sotto la congiunta responsabilità dell'allevatore e del veterinario od altra persona abilitata all'esercizio dell'inseminazione.

e) Prove di progenie.

Agli allevatori che sottopongono le proprie bovine alle prove di progenie al fine della valutazione genetica dei riproduttori operanti in fecondazione artificiale, può essere concesso un indennizzo di L. 50.000 per ogni vitello nato in seguito alle prove stesse a condizione che assumano l'impegno di mantenerlo ed allevarlo in azienda sino all'assunzione dei dati necessari per la valutazione del toro in prova.

All'Associazione nazionale allevatori bovini di razza piemontese possono essere concessi contributi fino al 90 % della spesa occorrente per attuare prove di progenie nell'ambito della Regione.

f) Incoraggiamento alla produzione zootecnica di ogni specie.

Ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge possono essere concessi contributi in capitale, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie con le modalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive integrazioni, in quanto applicabili.

g) Altri allevamenti.

Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali, alle condizioni che verranno stabilite dalla giunta regionale.

h) Istituti di ricerca.

Possono essere concessi contributi nella misura massima dell'80 % sulle spese di funzionamento ad istituti ed enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nel campo delle produzioni zootecniche, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione.

i) Mostre e rassegne.

Alle associazioni di allevatori e ad enti pubblici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90 % della spesa ammissibile per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente da allevamenti risanati ai sensi di legge.

La Regione inoltre può assumere a suo totale carico l'onere del rimborso forfettario agli allevatori delle spese di partecipazione, nonchè dei premi per i migliori capi classificati.

La giunta regionale è altresì autorizzata a realizzare direttamente mostre e rassegne di interesse zootecnico.

Titolo III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE COLTIVAZIONI PREGIATE

Art. 18.
Colture pregiate

Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, contributi in capitale per le seguenti iniziative:

1) per provvedere alla sostituzione o alla trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento della specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato, con preferenza all'impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive, nonchè all'introduzione di specie frutticole di particolare interesse.

Gli interventi devono essere in armonia con programmi organici predisposti dalle associazioni dei produttori o dalle cooperative di trasformazione, di conservazione, di commercializzazione, secondo gli indirizzi della programmazione regionale e gli orientamenti contenuti nei piani zonali o, in difetto dei piani medesimi, secondo le specifiche vocazioni delle zone. I programmi predisposti dalle cooperative sono vincolati soltanto per i propri soci. In assenza di tali programmi, e dei piani zonali viene fatto riferimento alle istruzioni emanate dalla giunta regionale, in armonia con le linee della programmazione regionale;

2) per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata, delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, anche in assenza di programmi organici;

3) per l'acquisto e l'impianto di strutture e di attrezzature stabili per le colture di pregio;

4) per l'impianto di colture floricole poliennali.

Art. 19.
Vivai

Alle cooperative, ai loro consorzi e ad associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costituzione e l'impianto di vivai e di campi di piante madri, in conformità alle norme vigenti in materia. Sono spese ammissibili a contributo anche quelle per l'acquisto del terreno e per le strutture occorrenti.

In assenza di idonee iniziative consortili gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati a cura dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte.

Può altresì essere concesso un contributo per la gestione in misura non superiore al 40 % delle spese, in relazione al tipo di produzione, alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose.

Art. 20.
Acquisto macchine ed attrezzature per aziende a prevalente indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, può essere concesso un contributo negli interessi su prestiti quinquennali oppure, in alternativa, un contributo in capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, compresi gli impianti di reti antigrandine, che rientrino in una idonea ed economica dotazione, delle aziende a prevalente indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo.

Art. 21.
Difesa antiparassitaria delle colture

Al fine di promuovere l'introduzione e l'estensione di nuove e più adeguate tecniche alle cooperative, ai consorzi di difesa ed alle associazioni di produttori di cui all'art. 2, punti 4) e 6), possono essere concessi i seguenti contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per operazioni antiparassitarie realizzate in forma associata:

1) su vigneti:

fino al 30 %, se effettuati con mezzi meccanici normali, purchè riguardino una idonea superficie specializzata;

fino al 50 %, se effettuati con mezzi aerei, quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche od economiche, anche se non tutti gli associati siano imprenditori agricoli;

2) sulle altre coltivazioni pregiate e sulle coltivazioni di interesse industriale, limitatamente all'attuazione di programmi di lotta guidata, fino al 30 per cento.

Art. 22.
Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura

Al comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

1) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllate» e «controllate e garantite» dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930;

2) esprimere pareri facoltativi a richiesta della giunta regionale relativamente a tutte le materie del settore viticoloenologico ed in particolare:

programmazione degli impianti viticoli;

miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti;

istruzione specializzata viticoloenologica;

propaganda ed informazione tecnico-legislative;

attività promozionali;

nomina delle commissioni per l'esame organolettico dei vini D.O.C. previsti dal regolamento (CEE) n. 2236/73.

Il comitato è composto:

1) dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste, o da un suo delegato che lo presiede;

2) dal direttore dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

3) dal preside dell'istituto statale tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba;

4) da sei funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;

5) da un funzionario dei servizi repressione frodi del M.A.F. operante nella Regione;

6) da un rappresentante dell'E.S.A.P.;

7) da tre docenti della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Torino;

8) da un tecnico operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164;

9) da due rappresentanti dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

10) da un rappresentante del centro per il miglioramento genetico della vite del C.N.R.;

11) da tre rappresentanti per ognuna delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma;

12) da due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente operative;

13) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei produttori vitivinicoli a carattere regionale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, primo comma;

14) da un rappresentante dei consorzi volontari di tutela dei vini a D.O.C. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963;

15) da un rappresentante degli industriali del settore;

16) da un rappresentante dell'associazione enotecnici italiani;

17) da tre esperti nominati dalla giunta regionale;

18) da un rappresentante dei consorzi agrari.

La nomina dei componenti avviene con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Le sostituzioni di membri del comitato sono effettuate dall'assessore all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzazione, istituto, ufficio od ente che aveva designato il membro da sostituire.

Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da uno dei funzionari regionali designato dall'assessore presidente del comitato stesso.

Il comitato si riunisce normalmente presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste.

Il comitato sostituisce quello istituito con deliberazione della giunta regionale n. 35 del 1° ottobre 1974.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, se dovuti.

Titolo IV

INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DELLA FORESTAZIONE

Art. 23.
Rimboschimenti

Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed ambientale del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate e per attuare urgentemente interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni del bosco del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed allo organico accrescimento dei complessi boschivi e pascolivi esistenti, alla formazione di riserve naturali, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende produttive a prevalente indirizzo silvopastorale e di terreni atti alla costituzione e allo ampliamento di vivai forestali od alla costruzione di case forestali: l'amministrazione regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni venti;

2) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, di stabilizzazione dei versanti anche mediante rimboschimento, di ripristino e di costruzione di strade nelle zone montane, in aggiunta a quelle già indicate all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54;

3) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai beneficiari di cui all'art. 2 di contributi in capitale per il rimboschimento con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzabili per colture agricole od attività di allevamento, oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e per la difesa idrogeologica in particolare, nonchè per la ricostruzione ed il miglioramento dei boschi;

4) la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane mediante il collocamento a dimora di alberi idonei; possono beneficiare del contributo i comuni e gli enti di interesse pubblico che intendono eseguire piantagioni con alberi di alto fusto;

5) l'esecuzione di interventi di rimboschimento di boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprietà della Regione, di enti e di privati;

6) la concessione di contributi in conto capitale a consorzi forestali ed a comunità montane per l'acquisto di attrezzature e macchinari idonei all'esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti, con esclusione dei mezzi di trasporto.

I contributi di cui ai punti 4) e 6) possono essere concessi fino alla misura del 90 per cento.

Il contributo di cui al punto 3) può essere concesso:

a) fino alla misura del 90% nelle zone montane ed in quelle vincolate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) nelle altre zone:

fino al 90% a favore dei comuni ed enti pubblici;

fino al 50% agli altri beneficiari.

Nelle zone di cui alla lettera *b*) i contributi per l'impianto dei pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie più redditizie.

Per i comuni ed altri enti pubblici è ammessa la concessione di contributi anche per il reimpianto di pioppeti.

Art. 24.
Agevolazioni creditizie per la prima lavorazione dei prodotti forestali

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi in favore di imprenditori agricoli singoli od associati, di cooperative e di consorzi forestali:

a) su prestiti a tasso agevolato di durata fino a cinque anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti alla prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

b) su mutui a tasso agevolato di durata fino a venti anni per la realizzazione delle strutture occorrenti per la medesima finalità di cui al punto *a*).

Art. 25.

Attività di sviluppo forestale

Per gli scopi di cui al precedente art. 23, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

1) all'istruzione ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi ed altre manifestazioni;

2) all'organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale, a studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica, direttamente, oppure avvalendosi di enti ed associazioni;

3) alla compilazione dei piani economici di assestamento;

4) all'erogazione di contributi a comunità montane, a comuni ed a consorzi di comuni, per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali;

5) al concorso nelle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale consorziale di nuova istituzione tra enti locali ed altri enti, con la concessione di un contributo « una tantum », la cui misura sarà determinata dalla giunta regionale entro il limite massimo di L. 20.000.000;

6) alla gestione dei vivai forestali; compresi l'estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente.

Art. 26.

Consorzi tra privati

Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per i fini previsti dal presente titolo, la Regione o le comunità montane favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni e possono altresì costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

I proprietari e i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di leggi vigenti.

Dalla presente disciplina sono esclusi i pioppeti.

Art. 27.

Rinvio ad altre norme legislative

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 25 luglio 1952, n. 991 ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Rimangono ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali.

Titolo V

BONIFICA, IRRIGAZIONE ED INFRASTRUTTURE

Art. 28.

Contributi sulle spese di manutenzione e di gestione

La giunta regionale può erogare in favore dei consorzi di bonifica contributi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nella misura massima e con le modalità previste dal regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi stessi potranno essere liquidati in misura forfettaria, in base a criteri e obiettivi stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

Ai consorzi irrigui, ai comuni e loro consorzi, nonchè ai consorzi di miglioramento fondiario, possono essere concessi:

1) contributi fino al 33 % della spesa ammessa, per la manutenzione di opere irrigue;

2) contributi fino al 50 % della somma eccedente il costo ritenuto ordinario, per gli oneri particolarmente gravosi per il sollevamento dell'acqua di irrigazione.

Art. 29.

Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulico-agraria

La giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da enti pubblici, da comunità montane, da consorzi di bonifica, da consorzi di miglioramento o da consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La giunta regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei canali demaniali.

I progetti e le opere sono approvati dalla giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

La giunta regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'ente di sviluppo agricolo del Piemonte o istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale.

Art. 30.

Irrigazione

A favore dei beneficiari di cui all'art. 2 per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquicoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, possono essere concessi contributi in capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa:

1) per opere al servizio di aziende singole:

fino al 70 % in montagna, entro il limite di spesa di lire 20 milioni;

fino al 55 % in collina, entro il limite di spesa di lire 15 milioni;

fino al 40 % in pianura entro il limite di spesa di lire 10 milioni;

2) per opere collettive al servizio di più aziende agricole il contributo in capitale può essere concesso entro il limite di spesa stabilito dalla giunta:

fino al 90% in montagna;
fino al 75 % in collina;
fino al 60 % in pianura.

In alternativa può essere concesso un contributo negli interessi per l'assunzione di mutui ventennali.

Art. 31.

Infrastrutture in zone di pianura

A favore di imprenditori agricoli associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere concessi contributi in capitale fino al 60 %, entro il limite di spesa stabilito dalla giunta regionale, per la realizzazione e la sistemazione di strade, di acquedotti e di elettrodotti al servizio di più aziende agricole.

Per la realizzazione di tali infrastrutture può essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli, purchè l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo.

A favore di imprenditori agricoli singoli possono essere concessi contributi fino al 40 % entro il limite di spesa di lire 10 milioni per la realizzazione e la sistemazione di strade aziendali, provvista di acqua potabile ed allacciamenti elettrici.

Titolo VI

INTERVENTI PER IL RIORDINO FONDIARIO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE COLLINARI E MONTANE

Art. 32.

Riordino fondiario

La giunta regionale può finanziare, anche per intero, la spesa occorrente per la redazione, a cura delle comunità montane o dei comuni interessati, o dei consorzi irrigui di bonifica e

di miglioramento fondiario, di piani per la ricomposizione fondiaria riguardanti un'adeguata estensione di territorio di uno o più comuni limitrofi.

I piani potranno prevedere la permuta, la compravendita o la messa a disposizione dei terreni mediante contratti di affitto di lunga durata.

Gli imprenditori agricoli e le cooperative che aderiscono ai piani avranno la priorità, ai sensi del precedente art. 5, nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

Agli imprenditori agricoli singoli od associati che attuino validi programmi, anche al di fuori dei piani di cui al primo comma, per realizzare l'accorpamento delle aziende mediante permute, possono essere rimborsate le relative spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e riconosciute ammissibili.

Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti prioritariamente al riordino fondiario delle zone collinari e montane.

Art. 33.

Acquisto terreni

Nelle zone collinari e montane, ai coltivatori diretti ed alle cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli, nonchè alle cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui fino a trenta anni per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici, con le modalità previste, in quanto applicabili, dalle leggi 2 agosto 1961, n. 454, 26 maggio 1965, n. 590, 14 agosto 1971, n. 817, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390.

E' comunque accordata priorità nell'ordine:

alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli che aderiscono ai piani di ricomposizione fondiaria di cui all'art. 32;

alle cooperative agricole;

ai coltivatori diretti che propongono l'acquisto di quote ideali o che intendono esercitare il diritto di prelazione, semprechè l'acquisto stesso consenta di realizzare una valida operazione di accorpamento aziendale, o quanto meno un adeguato riordino fondiario.

Art. 34.

Riordino agrario in zone collinari e montane

In favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di cooperative agricole possono essere concessi contributi in capitale fino al 60 % della spesa ammissibile per iniziative volte ad utilizzare e valorizzare terreni ubicati in zone di collina e di montagna, mediante l'introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordino di quelli esistenti, o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ai comuni, agli enti ed altri proprietari o possessori a titolo legittimo di pascoli situati in zone montane possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima dell'80 % della spesa per:

la costituzione, il ripristino ed il miglioramento di alpeggi, pascoli, prati-pascoli;

la realizzazione di strutture, infrastrutture ed attrezzature fisse e mobili necessarie, ivi compresi i gruppi elettrogeni ed altre fonti di energia.

E' assicurata priorità alle opere di decespugliamento, ricostituzione del cotico erboso, recinzione, sostegno ed alle altre opere necessarie per il recupero, la sistemazione o la costruzione dei ricoveri per il bestiame e la provvista di acqua e di energia elettrica.

La concessione dei benefici di cui al presente articolo, quando sia disposta a favore di coloro che non utilizzino direttamente gli alpeggi, i prati ed i prati-pascoli sistemati e migliorati, è subordinata alla dimostrazione che gli stessi siano concessi in affitto o sotto altra forma ad imprenditori singoli od associati o ad enti ed associazioni che esercitino l'attività zootecnica.

Alle comunità montane, agli enti locali, alle cooperative ed alle associazioni di cui all'art. 2, punto 6), può inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura massima dell'80% della spesa occorrente per la acquisizione in affitto, per almeno tre anni, dei terreni già destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo. Le comunità montane e gli enti locali debbono concedere la conduzione dei terreni e degli impianti a cooperative o ad allevatori singoli od associati.

Art. 35.

Fabbricati rurali ad uso abitazione

A favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane nonchè delle cooperative di cui all'art. 37, possono essere concessi contributi negli interessi per l'assunzione di mutui di durata ventennale nei limiti di spesa ammessa non superiore a lire 40 milioni per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento e la costruzione di fabbricati ad uso abitazione.

E' ammissibile l'ampliamento fino ad un massimo di quattro vani in eccedenza alle esigenze della famiglia qualora sia garantita la loro destinazione ad uso agrituristico ed a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici.

E' riconosciuta precedenza ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi età inferiore ai quarantacinque anni.

In alternativa al contributo negli interessi, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50 % in montagna e fino al 40 % in collina, entro il limite di spesa stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 36.

Infrastrutture in zone collinari e montane

Per la realizzazione o la sistemazione di infrastrutture di cui all'art. 31, nelle zone collinari e montane le misure dei contributi in capitale ivi previste sono così stabilite:

1) per opere al servizio di aziende agricole singole:

fino al 70 % in montagna entro il limite di spesa di lire 20.000.000;

fino al 55 % in collina entro il limite di spesa di lire 15.000.000;

2) per acquedotti, elettrodotti, strade e opere irrigue al servizio di più aziende entro il limite di spesa stabilito dalla giunta regionale:

fino al 90% in montagna;

fino al 75 % in collina.

Nelle zone montane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, possono essere finanziati elettrodotti anche quando non sia prevalente l'interesse agricolo, ma l'opera contribuisca al potenziamento delle attività silvo-pastoriali ed al mantenimento della presenza dell'uomo per la tutela del suolo e dell'ambiente.

In alternativa possono essere concessi contributi negli interessi per l'assunzione di mutui di durata ventennale.

Art. 37.

Cooperative di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285

In attuazione dell'art. 18, primo comma della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini dello art. 19 della suddetta legge sia stato approvato dalla giunta regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:

1) l'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attività comprese nel progetto di sviluppo;

2) un contributo di impianto per far fronte alle spese sostenute per la costituzione della cooperativa da erogarsi immediatamente all'atto dell'approvazione del progetto di sviluppo da parte della giunta regionale nella misura massima di lire 5 milioni;

3) un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, da determinarsi fino a:

L. 150.000 ad ettaro per pascoli;

L. 300.000 ad ettaro per seminativi e prati;

L. 900.000 ad ettaro per colture di pregio.

Il contributo di avviamento di cui al punto 3) sarà erogato per un terzo all'atto della concessione, per un terzo alla realizzazione di metà dei lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura di terreni.

La giunta regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo, sentito il comitato comprensoriale ed eventualmente la comunità montana competenti per territorio. Si prescinde da tali pareri quando essi non siano espressi entro il termine di trenta giorni dall'invio degli atti

Alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dal presente articolo provvede la giunta regionale.

La concessione del contributo di avviamento, di cui al presente articolo, può essere estesa anche alle cooperative di conduzione terreni diverse da quelle costituitesi ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 38.

Premio di insediamento e permanenza

A favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari e coadiuvanti aventi all'atto della presentazione delle domande un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che in forme singole od associate intendano insediarsi o, se già insediati, continuare l'attività di imprenditori agricoli a titolo principale nelle zone collinari e montane, può essere concesso il premio di cui all'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, nella misura ed alle condizioni previste in detto articolo.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente tale premio può essere erogato anche in assenza della presentazione di un piano aziendale o interaziendale, semprechè venga tenuta la contabilità agraria ed il reddito di lavoro del beneficiario non superi quello comparabile. In tal caso il premio viene erogato per tre anni.

Titolo VII

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 39.

Strutture

Alle cooperative agricole ed ai loro consorzi ed alle associazioni di cui all'art. 2, punto 4), della presente legge, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima del 50 % della spesa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di:

a) prodotti zootecnici;
b) uve da vino;
c) altri prodotti agricoli.

La spesa ammessa a contributo può comprendere l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture e delle attrezzature nonchè l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture.

Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso è accordato un contributo negli interessi per l'accensione di mutui di durata ventennale da contrarsi con istituti esercenti il credito agrario.

Per le strutture comprese in progetti presentati sul regolamento F.E.O.G.A. n. 355-77 da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e dall'E.S.A.P. la Regione può concorrere con un contributo in capitale o in alternativa con un contributo negli interessi come anticipazione del contributo statale.

La Regione, inoltre, può anticipare tutto o in parte l'onere dello Stato per progetti finanziati dalla C.E.E., ai sensi del regolamento (CEE) n. 17/64, che si inseriscono nei programmi del piano regionale di sviluppo e successive modificazioni.

Art. 40.

Spese di gestione e contributi di avviamento

Ai beneficiari di cui al precedente art. 2 aventi quale scopo sociale la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50 % delle spese di gestione ritenute ammissibili, compresi gli oneri afferenti la depurazione degli scarichi.

Al fine di sostenere, nella fase di avviamento le associazioni dei produttori ed i consorzi di cooperative costituiti per realizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura del tre, due ed uno per cento del valore del prodotto commercializzato, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

Entro i limiti stabiliti dai commi precedenti, la misura e la durata dei contributi vengono determinate avuto riguardo al tipo di prodotto, alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose.

Sui contributi di avviamento annuali possono essere concessi anticipi fino al 50 % sulla base di una dichiarazione previsionale.

Il contributo di avviamento non può costituire duplicazione di quello previsto per le spese di gestione.

Art. 41.

Assistenza tecnica alla cooperazione

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purchè aventi rilevanti dimensioni e larga base associativa, nonchè di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallà Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.

I contributi di cui al comma precedente potranno essere altresì concessi a cooperative di lavoratori agricoli e forestali, ai fini del potenziamento della loro organizzazione tecnica.

I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico, limitatamente ad un massimo di due unità per ente beneficiario e nella misura del 100% per le altre spese comprese nei programmi. I programmi di assistenza tecnica finanziati ai sensi del presente articolo non possono beneficiare dei contributi per spese di gestione previsti dal precedente art. 40.

La giunta regionale può promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi in capitale nella misura massima del 90 %, a favore dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte o di consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di associazioni di produttori, purchè di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese la riorganizzazione e la ristrutturazione della base produttiva.

L'amministrazione regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di enti, associazioni, istituzioni e società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori.

Art. 42.

Contributi per anticipazioni ai produttori agricoli conferenti

Ai beneficiari di cui all'art. 2 che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti agrari o su finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti.

A carico dei beneficiari dovrà gravare un interesse non superiore a quello agevolato vigente per i prestiti di conduzione.

Tale contributo può essere corrisposto direttamente agli istituti di credito che abbiano concesso i prestiti o i finanziamenti di cui al primo comma.

Art. 43.

Prestiti per l'invecchiamento dei vini
e la stagionatura dei formaggi

Alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, che gestiscono propri impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per:

1) Invecchiamento dei vini.

La durata del prestito sarà commisurata al periodo di invecchiamento previsto dai singoli disciplinari dei vini D.O.C.

2) Stagionatura dei formaggi.

L'agevolazione è limitata ai formaggi la cui normale stagionatura non è inferiore ad un anno.

Il concorso regionale è del 7% annuo dell'importo delle operazioni. Il relativo importo sarà versato direttamente dalla Regione in un'unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le garanzie previste dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 44.

Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative che operano nel settore delle produzioni animali e foraggere e a quelle citate nel precedente art. 39 della presente legge, contributi negli interessi su prestiti di durata quinquennale per l'acquisto di macchine e di attrezzature relative ad impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 45.

Passività onerose - Programmi di ristrutturazione

La giunta regionale, può concedere alle cooperative ed ai consorzi di cooperative di cui all'art. 2 della presente legge, agevolazioni «una tantum» per il ripiano o la trasformazione di passività onerose esistenti alla data del 31 dicembre 1977 fino al 70 % del loro ammontare.

La restante quota dovrà essere fornita dai soci.

Le cooperative ed i loro consorzi, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono:

1) presentare ed impegnarsi ad attuare un piano o progetto operativo pluriennale inteso a realizzare dimensioni economiche ottimali capaci di assicurare un reddito adeguato per i soci ed una sana gestione;

2) essere costituite in società cooperative a responsabilità limitata, ovvero trasformarsi, se costituite in società a responsabilità illimitata, in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

3) avere, ovvero adottare, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze;

4) regolarizzare, ove occorra, la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, nonchè rispettare le prescrizioni e le direttive dell'amministrazione regionale.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse separatamente o congiuntamente ad altre agevolazioni previste nella presente legge, anche per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione e di unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari esistenti o la costruzione di nuovi impianti, semprechè si tratti di complessi cooperativi aventi particolare rilievo regionale.

Art. 46.

Organizzazioni professionali ed organizzazioni regionali dei produttori

La regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura:

1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentatività, che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte;

2) alle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli operanti per settore, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.

Lo stanziamento previsto, di cui al successivo art. 62 viene così ripartito:

87,5 % a favore delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti;

12,5 % a favore delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli. I fondi destinati alle sovvenzioni sono ripartiti nel modo seguente:

1) per il 30 % in parti uguali tra tutti gli aventi diritto;

2) per il 70 % in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno.

La ripartizione del 70 % sarà conseguentemente effettuata:

per le organizzazioni di cui al punto 1), anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti, dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del lavoro, e alla consistenza dei programmi di attività;

per le organizzazioni di cui al punto 2), con riferimento al numero delle associazioni dei produttori, delle aziende e delle cooperative aderenti ed alla quota di prodotto lordo vendibile rappresentata.

Titolo VIII

INTERVENTI PROMOZIONALI DI CARATTERE GENERALE

Art. 47.

Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi

Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi. La Regione può altresì istituire appositi laboratori per l'effettuazione delle analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, degli alimenti zootecnici, dei concimi, degli antiparassitari, e per quanto riguarda ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilità di sementi e di materiale vivaistico e sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti agricoli e forestali.

L'amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche.

Agli adempimenti di cui al presente articolo la Regione può provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'università, nonchè dei laboratori di altri enti ed istituzioni particolarmente qualificati.

Art. 48.

Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole

Ad integrazione e a completamento delle attività di cui alla legge regionale n. 15 del 22 febbraio 1977, sezione I e II, titolo IV «Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura» e di quanto indicato negli articoli 19 e 20 della stessa legge relativi agli aiuti per la tenuta della contabilità agraria, la Regione può istituire servizi ed attuare programmi di assistenza o consulenza tecnica e gestionale alle imprese singole od associate ed ogni altra attività divulgativa o dimostrativa necessaria per favorire le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e per favorire l'introduzione nella pratica agraria e nella gestione aziendale di ogni mezzo o sistema capace di incrementare le produzioni, di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di ridurre i costi di produzione e di esercizio delle imprese medesime.

La Regione può attuare altresì programmi per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici ai fini di un loro qualificato impiego a sostegno delle attività di produzione e di trasformazione.

L'attività prevista dal piano e dal secondo comma del presente articolo deve esplicarsi in un rapporto di stretta connessione con quelle della sperimentazione agraria applicata e della ricerca previste dall'articolo precedente.

Per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici di cui al secondo comma del presente articolo e per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specializzata per i singoli settori produttivi, la Regione provvede, di norma, direttamente o tramite gli istituti scientifici sperimentali di Stato, le università, altri enti ed istituzioni particolarmente qualificate nello specifico settore.

Per l'attuazione dei programmi di assistenza e consulenza tecnica e gestionale alle aziende agricole la Regione, di norma, provvede concedendo contributi ad enti appositamente costituiti dalle organizzazioni professionali agricole di categoria a carattere nazionale effettivamente operanti a livello regionale e in ciascuna provincia.

I contributi a favore degli enti di cui al comma precedente, che devono operare attraverso «Centri di assistenza tecnica, agraria e contabile» costituiti fra imprenditori agricoli, coltivatori diretti, non possono superare il 90% per gli anni 1978-79-80 e l'80% per gli anni successivi.

I centri per essere ammessi a fruire dei contributi di cui al comma precedente, devono essere formati da non meno di ottanta aziende diretto-coltivatrici, dimostrare di aver assunto un tecnico agricolo a tempo pieno ed impegnarsi ad eseguire un programma di attività.

I centri che presentino e si impegnino ad attuare programmi nel settore della zootecnia, con particolare riferimento alla lotta contro l'infertilità del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico e che dimostrino di aver assunto un veterinario o di avere stipulato con il medesimo apposita convenzione, possono essere ammessi a fruire di un contributo integrativo.

Le richieste di finanziamento di centri di nuova istituzione dovranno essere presentate alla Regione da parte degli enti promotori e, se ritenute idonee, possono essere finanziate nei limiti delle specifiche risorse finanziarie annualmente disponibili.

Ai fini dell'attuazione del primo comma del presente articolo la giunta, sentite le organizzazioni professionali, predispone un apposito programma che assicuri un diffuso e coordinato servizio di assistenza tecnica e contabile sull'intero territorio regionale.

La Regione, allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica e contabile a tutte le aziende agricole che ne facciano richiesta, può assumere, direttamente o tramite l'E.S.A.P. iniziative pilota ed integrative rispetto a quelle dei centri e provvede al coordinamento ed al controllo degli stessi.

Le comunità montane, in mancanza di iniziative da parte degli enti di cui al quinto comma, possono essere ammesse, alle stesse condizioni, a fruire dei finanziamenti previsti dal presente articolo.

Art. 49.

Comitato tecnico scientifico

Nell'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 41, 47 e 48 della presente legge la giunta regionale si avvale della opera e del parere consultivo di un apposito comitato tecnico scientifico regionale per la sperimentazione agraria e per l'orientamento dell'assistenza tecnica e contabile, da istituirsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione del comitato regionale, su proposta della giunta.

Art. 50.

Credito di conduzione

Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative agricole possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

L'agevolazione è accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative agricole.

Agli imprenditori singoli il contributo può essere concesso su di un importo massimo di lire 12 milioni.

Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie delle aziende.

Art. 51.

Acquisto macchine ed attrezzature per aziende aventi indirizzi diversi da quelli di cui agli articoli 15 e 20

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, può essere concesso un contributo negli interessi su prestiti quinquennali oppure, in alternativa, un contributo in capitale per lo acquisto di macchine ed attrezzature agricole che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende aventi indirizzi diversi da quelli di cui agli articoli 15 e 20.

Art. 52.

Opere finanziate da altri enti

Al fine di favorire la realizzazione delle opere di interesse agricolo finanziate dalla Comunità economica europea, dallo Stato e da altri enti, può essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il costo delle stesse opere, valutato in base al prezzario regionale vigente.

Titolo IX

INTERVENTI PER LA DIFESA DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 53.

Consorzi per la difesa dalle avversità atmosferiche

Ai consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive, costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere anticipato, al momento della presentazione dei ruoli consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, l'80% del contributo a carico dello Stato.

Ai consorzi suddetti, che attuino iniziative di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, possono essere altresì concessi contributi fino alla misura massima del 50% sulle spese di gestione ritenute ammissibili.

Art. 54.

Riconoscimento di eccezionalità degli eventi e delimitazione del territorio

Le funzioni trasferite alla Regione, con effetto dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale.

Le deliberazioni con le quali viene delimitato il territorio danneggiato in seguito a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e viene specificato il tipo di provvidenze da applicare, dovranno essere adottate dalla giunta regionale non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Gli interventi di cui ai successivi articoli 55, 56, 57, 58, possono essere disposti anche prima del decreto ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica e dell'assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.

In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si applicano in quanto compatibili, le norme della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 55.

Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive

La giunta regionale può disporre l'anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge 25 maggio 1979, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni:

1) contributo in capitale di cui all'art. 5, secondo comma, l'anticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non può superare l'importo previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) agevolazioni sui prestiti di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, e 7; a tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

3) contributi in capitale previsti dall'art. 4;

4) contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, lettera *a*).

L'amministrazione regionale può disporre pronti interventi o ripristini urgenti per assicurare l'efficienza dei servizi di interesse agricolo o per fronteggiare imminenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 56.

Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate non ricadenti in zona delimitata

La giunta regionale può concedere sovvenzioni, nella stessa misura prevista per i contributi in capitale di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, ad imprenditori singoli od associati residenti fuori delle zone delimitate ai sensi del precedente art. 54, per il ripristino di strutture danneggiate in seguito a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche verificatesi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 57.

Sovvenzioni alle cantine sociali per minori conferimenti

L'amministrazione regionale può concedere alle cantine sociali che lavorano minori quantità di uve in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali che hanno colpito i vigneti delle aziende agricole associate, una sovvenzione commisurata al minor prodotto conferito.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui al precedente comma, le minori quantità di prodotto conferito non devono essere inferiori al 30% della media di quelle conferite nell'ultimo triennio.

La sovvenzione è concessa fino alla misura massima di lire 1000 per ogni quintale di uva conferita in meno.

Per le cantine sociali il cui statuto prescrive il totale conferimento delle uve da parte dei soci, la sovvenzione può essere elevata fino a L. 1500 per ogni quintale di uva conferita in meno.

La sovvenzione è concessa dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 54 della presente legge.

Art. 58.

Commissioni comunali

In ogni comune può essere istituita, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, una commissione composta da:

tre consiglieri comunali di cui uno della minoranza designati dal consiglio comunale;

un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello comunale.

La commissione è nominata dal sindaco, elegge nel suo seno un presidente; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o da un suo delegato.

La commissione collabora con gli uffici regionali competenti per l'individuazione delle zone danneggiate.

Entro dieci giorni dall'evento, la commissione provvede ad inviare agli uffici competenti per territorio una relazione sui danni causati dall'evento calamitoso, corredata da un elenco delle aziende colpite e da una prima stima dei danni subiti da ciascuna azienda.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 59.

Nuove autorizzazioni di spesa coperte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403

Sono autorizzate le seguenti spese:

per il solo esercizio 1978:

a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, primo comma, lire 2000 milioni;

b) per gli interventi di cui all'art. 17, lire 1000 milioni;

c) per i contributi in capitale di cui all'art. 18, lire 800 milioni;

per ciascuno degli esercizi 1978, 1979, 1980 e 1981:

a) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma, per l'acquisto di macchine, attrezzature e bestiame di cui allo art. 15, lire 1500 milioni;

b) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature di cui all'art. 20, lire 1000 milioni;

c) per i contributi negli interessi per anticipazioni ai soci conferenti, di cui all'art. 42, lire 800 milioni;

d) per i contributi negli interessi per l'invecchiamento dei vini, di cui all'art. 43, lire 250 milioni;

e) per i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature di cui all'art. 44, lire 300 milioni;

f) per i contributi negli interessi per il credito di conduzione, di cui all'art. 50, lire 3250 milioni;

g) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma per l'acquisto di macchine ed attrezzature, di cui all'art. 51,, lire 3000 milioni;

per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981:

b) per gli interventi di cui all'art. 17, lire 5000 milioni.

Sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

i) lire 2000 milioni per l'esercizio 1978 e lire 3000 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981, per i contributi in capitale e i contributi di avviamento di cui all'art. 14, secondo e terzo comma e per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lettera *a)*, nonchè per i contributi sulle spese di gestione e di avviamento di cui all'art. 40 e per i contributi in capitale di cui all'art. 45, secondo e quarto comma, riferite a cooperative che lavorano i prodotti di cui alla lettera *a)* dell'art. 39;

l) lire 2570 milioni per l'esercizio 1978 e lire 3501 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lettere *b)* e *c)*, per i contributi di avviamento e sulle spese di gestione di cui all'art. 40, nonchè per i contributi di cui all'art. 45, secondo e quarto comma, riferiti a cooperative che lavorano i prodotti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 39.

Le leggi di approvazione dei bilanci stabiliranno la somma di natura corrente o di investimento da iscrivere ai capitoli istituiti ai sensi delle precedenti lettere *i)* ed *l)*.

All'onere complessivo di lire 18.470 milioni per l'esercizio 1978 e di lire 21.601 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, si provvede mediante devoluzione delle quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403. La maggior assegnazione di lire 7470 milioni per l'anno 1978 verrà iscritta ad incremento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, del cap. 240 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60.

Autorizzazione di spesa coperta con la quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, numero 403.

Per l'esercizio 1978 è autorizzata la spesa di lire 1042 milioni, per gli interventi previsti dall'art. 16; all'onere relativo si provvede mediante devoluzione della quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403, e da iscrivere al cap. 243 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1978, con la seguente denominazione: «Assegnazione derivante dall'incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare alle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame svolti dalle associazioni provinciali degli allevatori», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 1042 milioni.

Per i successivi esercizi si provvederà mediante la devoluzione delle quote di fondi statali finalizzati agli scopi previsti dall'art. 16.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

Autorizzazioni di spesa con copertura a carico del bilancio regionale

Sono autorizzate le seguenti spese:

a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, primo comma, lire 2000 milioni per l'esercizio 1979 e lire 1000 milioni per l'esercizio 1980;

b) per i contributi in capitale di cui all'art. 18: lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980;

c) per i contributi di cui all'art. 19: lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79-80;

d) per i contributi di cui all'art. 21: lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79-80;

e) per gli interventi di cui all'art. 23: lire 500 milioni per l'esercizio 1978; lire 3000 milioni per l'esercizio 1979; lire 2000 milioni per l'esercizio 1980;

f) per i contributi negli interessi su prestiti fino a cinque anni, attualizzati ai sensi dell'art. 6, quinto e sesto comma, di cui all'art. 24, lettera *a)*: lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79-80;

g) per gli interventi di cui all'art. 25: lire 50 milioni per l'esercizio 1978, lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980;

h) per i contributi di cui all'art. 28: lire 50 milioni per l'esercizio 1978; lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980;

i) per gli interventi di cui all'art. 29: lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980;

l) per i contributi in capitale di cui all'art. 30: lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980;

m) per i contributi in capitale di cui all'art. 31: lire 500 milioni per il 1978, lire 800 milioni per l'esercizio 1979 e lire 300 milioni per l'esercizio 1980;

n) per gli interventi di cui all'art. 32: lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980;

o) per i contributi in capitale di cui all'art. 34: lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980;

p) per i contributi in capitale di cui all'art. 35, secondo comma: lire 150 milioni per l'esercizio 1978; lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1979-80;

q) per i contributi in capitale di cui agli articoli 31 e 36, limitatamente alle zone collinari e montane: lire 312 milioni per il 1978; lire 406 milioni per il 1979 e lire 681 milioni per lo esercizio 1980;

r) per i contributi di cui all'art. 37: lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980;

s) per i contributi e le attività di cui all'art. 41: lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980;

t) per le sovvenzioni annuali di cui all'art. 46: lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980;

u) per le attività di cui agli articoli 47 e 48: lire 50 milioni per l'esercizio 1978, lire 1500 milioni per ciascuno degli esercizi 1979-80;

v) per i contributi di cui all'art. 53 e le sovvenzioni di cui agli articoli 56 e 57: lire 375 milioni per l'esercizio 1978, lire 425 milioni per l'esercizio 1979 e lire 525 milioni per l'esercizio 1980;

z) per gli oneri generali connessi all'attuazione della presente legge: lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79 e 1980.

All'onere, pari a complessive lire 4337 milioni per l'esercizio 1978, a complessive lire 12.531 milioni per l'esercizio 1979, a complessive lire 10.331 milioni per l'esercizio 1980, si provvede:

per il 1978, quanto a lire 1407 milioni mediante utilizzazione della somma di pari importo iscritta nel fondo globale occorrente per far fronte a provvedimenti legislativi in via di perfezionamento con destinazione all'area di intervento 1 e quanto a lire 2930 milioni mediante la soppressione degli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli di cui allo elenco A/1;

per il 1979, quanto a lire 4300 milioni mediante utilizzazione delle somme di pari importo complessivo iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a lire 8231 milioni mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui agli allegati elenchi A/1 e A/2;

per il 1980, quanto a lire 4300 milioni mediante utilizzazione delle somme di pari importo complessivo iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a lire 6031 milioni mediante la soppressione dei capitoli di cui sopra.

Art. 62.

Autorizzazioni di limiti di impegno con copertura a parziale carico del bilancio regionale

Ai sensi dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

a) per i contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14, primo comma: lire 1000 milioni per l'esercizio 1979, lire 1500 milioni per l'esercizio 1980;

b) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14, secondo comma, dall'art. 39, lettera a) e dall'art. 45, riferito alle attività di cui all'art. 39, lettera a): lire 450 milioni per l'esercizio 1979, lire 850 milioni per l'esercizio 1980;

c) per i contributi negli interessi su mutui fino a 10 anni previsti dall'art. 18: lire 300 milioni per il 1979, lire 600 milioni per il 1980;

d) per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni previsti dall'art. 39, lettere b) e c) e dall'art. 45, riferito alle attività di cui all'art. 39, lettere b) e c): lire 450 milioni per l'esercizio 1979, lire 850 milioni per il 1980;

e) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 24, lettera b): lire 50 milioni per il 1979, lire 100 milioni per il 1980;

f) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 30: lire 100 milioni per il 1979, lire 200 milioni per il 1980;

g) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 36 limitatamente a zone collinari e montane: lire 150 milioni per il 1979, lire 200 milioni per il 1980;

h) per i contributi negli interessi sui mutui previsti dallo art. 35: lire 500 milioni per il 1979, lire 700 milioni per il 1980.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed avuto riguardo alla durata dei programmi di settore, nei quali sono compresi singoli interventi stabiliti dall'art. 1 della stessa legge in dieci anni per i programmi relativi all'irrigazione ed alla forestazione e in cinque anni per tutti i rimanenti settori, sono poste a carico della Regione:

le prime cinque annualità di cui le prime due per lo eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed h) del comma precedente;

le prime dieci annualità di cui le prime due per l'eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente.

Le annualità successive saranno iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

All'onere a carico della Regione, pari a complessive:

lire 3000 milioni per l'esercizio 1979;
lire 8000 milioni per ciascuno degli esercizi 1980-81-82 e 1983;
lire 5150 milioni per l'esercizio 1984;
lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi 1985-86-87 e 1988;
lire 300 milioni per il 1989;

si provvede mediante l'utilizzazione dei limiti d'impegno di pari ammontare complessivo iscritti nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale.

Il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 52 è posto a carico dei limiti di impegno autorizzati dal presente articolo e con riferimento al settore corrispondente all'opera da finanziare.

Art. 63.

Autorizzazione di limiti d'impegno con copertura a totale carico del bilancio regionale

Per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a trenta anni previsti dall'art. 33, è autorizzato il limite di impegno di lire 180 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere, pari a lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla soppressione disposta dal successivo art. 68 dei limiti d'impegno autorizzati dall'art. 11, punti 4) e 5) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, dell'ammontare complessivo di lire 60 milioni, per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975 trasferiti al 1976 in base all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 44, dell'esercizio 1976, trasferiti, insieme con quelli del 1974 e 1975, all'esercizio 1978 ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 9, ed iscritti ai capitoli 4060 e 4065.

Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dallo art. 7, su mutui di durata fino a venti anni, è autorizzato, per lo esercizio 1978, il limite di impegno di lire 325 milioni.

All'onere, pari a lire 325 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 1997 si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla soppressione, di pari ammontare complessivo, disposta dal successivo art. 68, dei capitoli 3900, 3910, 3930 e 3940 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dallo art. 7, su mutui di durata fino a trenta anni, è autorizzato il limite d'impegno di lire 30 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere, pari a lire 30 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla soppressione, disposta dal successivo art. 68 del cap. 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

Art. 64.

Anticipazione ai consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive del contributo statale

L'anticipazione di cui al primo comma dell'art. 53 a favore dei consorzi di difesa della colture agrarie intensive costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, è determinata per l'anno finanziario 1978 in lire 4000 milioni.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per lo anno finanziario 1978 è conseguentemente istituito un apposito capitolo con la denominazione: « Assegnazione di fondi per la concessione di contributi a favore dei consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche » e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 4000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo è istituito un apposito capitolo con la denominazione: « Erogazione di fondi per la concessione di contributi a favore di consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche » e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 4000 milioni.

Al maggior onere in termini di cassa, di 4000 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari ammontare dello stanziamento del cap. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.

Con successive leggi regionali, compresa quella di approvazione del bilancio, saranno determinate le somme da iscrivere nel capitolo di entrata nonchè in quello di spesa per gli anni finanziari 1979 e successivi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 65.

Istituzione di nuovi capitoli di spesa

In relazione alle autorizzazioni di spesa contenute nei precedenti articoli, vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1978 i capitoli elencati nell'allegato *C* con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicati.

All'onere derivanti dall'iscrizione degli stanziamenti in termini di cassa ai capitoli istituiti ai sensi del precedente comma, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei *capitoli indicati nell'allegato B della presente legge.*

Nel bilancio per l'anno 1979 verranno inoltre istituiti i capitoli indicati nell'allegato *D*, relativi alle autorizzazioni di spesa che decorrono dall'anno medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 66.

Integrazione delle autorizzazioni di spesa

Le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, nonchè quelle previste dalla legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 64 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, possono essere integrate o rinnovate con apposita norma da inserire nelle leggi regionali di approvazione dei bilanci di ciascun esercizio finanziario.

In conseguenza della modifica e dell'aggiornamento annuale dei programmi dell'area di intervento agricoltura ai sensi della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, anche in riferimento al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, possono essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente comma, in sede di approvazione o di variazione degli stati di previsione annuali della spesa.

Le quote assegnate alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per la realizzazione dei programmi regionali di settore sono ripartite fra gli interventi previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali, con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri a carico della Regione derivanti da anticipazioni disposte ai sensi degli articoli 16, 53, primo comma, 54 e 55, eventualmente eccedenti rispetto alle corrispondenti assegnazioni statali, si farà fronte mediante variazioni compensative ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 67.

Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, salvo che ai fini dell'assunzione di impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa e sui limiti di impegno di cui alla legge regionale 7 gennaio 1978, n. 3, della liquidazione e del pagamento di impegni già assunti a carico del bilancio regionale ed ai fini delle autorizzazioni sia di limiti di impegno che ad accendere mutui, tutte le disposizioni recante dalle seguenti leggi regionali:

legge regionale 26 aprile 1973, n. 6;
legge regionale 26 aprile 1973, n. 7;
legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24;
legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1;
legge regionale 12 marzo 1974, n. 7;
legge regionale 2 luglio 1974, n. 17;
legge regionale 2 luglio 1974, n. 18;
legge regionale 5 luglio 1974, n. 19;
legge regionale 11 settembre 1974, n. 31;
legge regionale 24 marzo 1975, n. 19;
legge regionale 4 giugno 1975, n. 45;
legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;
legge regionale 15 gennaio 1976, n. 3;
legge regionale 22 gennaio 1976, n. 6;
legge regionale 30 agosto 1976, n. 47;
legge regionale 30 agosto 1976, n. 48;
legge regionale 30 luglio 1977, n. 37;
legge regionale 6 settembre 1977, n. 47;
legge regionale 12 dicembre 1977, n. 59.

I programmi dell'area di intervento agricoltura compresi nel bilancio pluriennale 1978-80 sono sostituiti dai programmi allegati *E, F, G, H, I, L* ed *M* alla presente legge.

Art. 68.

Soppressione di stanziamenti in termini di competenza per l'anno 1978

Ai fini dell'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge, sono soppressi gli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli elencati nell'allegato *A*/1 della presente legge nonchè le spese previste per gli anni 1979 e 1980 nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale ed indicate nell'allegato *A*/2 della presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 ottobre 1978

VIGLIONE

(*Omissis*).

(9290)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790300)